

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 485<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 MAGGIO 1971

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA,  
indi del Vice Presidente CALEFFI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . .	Pag. 24489
Approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1568:	
PRESIDENTE . . . . .	24536
TESAURO . . . . .	24536
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già de- feriti alle stesse Commissioni in sede re- ferente . . . . .	24489
Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . . .	24489

##### Seguito della discussione:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), di iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docen-

ti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per la immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga:

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 24490 e <i>passim</i>
ANTONICELLI . . . . .	24530, 24533
BERTOLA, <i>relatore</i> . . . . .	24491 e <i>passim</i>
* CARRARO . . . . .	24508 e <i>passim</i>
CHIARIELLO . . . . .	24516 e <i>passim</i>
CINCIARI RODANO Maria Lisa . . . . .	24492, 24493, 24497
* CODIGNOLA . . . . .	24499 e <i>passim</i>
DINARO . . . . .	24516, 24525, 24527
* FALCUCCI Franca . . . . .	24533
FORTUNATI . . . . .	24503 e <i>passim</i>
GERMANÒ . . . . .	24497, 24532
IANNELLI . . . . .	24521 e <i>passim</i>
MISASI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	24491 e <i>passim</i>
PAPA . . . . .	24516, 24525, 24527
PINTO . . . . .	24516, 24521
RENDA . . . . .	24497, 24501
ROMANO . . . . .	24490 e <i>passim</i>
SOTGIU . . . . .	24507 e <i>passim</i>
SPIGAROLI . . . . .	14517, 24521

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



## Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**GERMANÒ**, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

**PRESIDENTE.** Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** — « Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia » (1735);

« Aumento del contributo all'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali in Bruxelles » (1736);

« Contributo all'Ufficio internazionale delle epizootie con sede in Parigi » (1737).

### Annunzio di presentazione di disegno di legge

**PRESIDENTE.** Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

**SAMMARTINO, BARTOLOMEI, FERRARI, PICCOLO, INDELLI, SCIPIONI, BETTIOL, SEGNANA e MAZZAROLI.** — « Istituzione dell'Università nel Molise » (1738).

### Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

**PRESIDENTE.** Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: Deputati **FRA-CANZANI** ed altri; **STORCHI** ed altri. — « Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere » (1582), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Comunico inoltre che, su richiesta unanime dei componenti la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), i seguenti disegni di legge, già deferiti a detta Commissione in sede referente, le sono deferiti in sede deliberante:

**LI VIGNI** ed altri. — « Riordinamento delle conservatorie dei registri immobiliari e trasformazione degli emolumenti in tributi speciali » (1139);

**BARTOLOMEI** ed altri. — « Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse » (1172).

### Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore **Nencioni** e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore **Germanò** e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), d'iniziativa del senatore **Gronchi** e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore **Sot-**

giu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari** » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Riforma dell'ordinamento universitario** »; « **Modifica dell'ordinamento universitario** », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** », d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** », d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma dell'Università** », d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** », d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** », d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** », d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari** », d'iniziativa del senatore Tanga.

Avverto che nel corso della seduta potranno effettuarsi votazioni mediante procedimento elettronico.

Passiamo all'esame dell'articolo 70. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , *Segretario:*

Art. 70.

(*Lettori di lingue straniere non associati*)

I lettori di lingue straniere in ruolo all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto alla prosecuzione della carriera nel ruolo

ad esaurimento degli assistenti ordinari di cui al precedente articolo.

Ai lettori non di ruolo, in servizio alla data indicata nel primo comma, con i quali non vengano stipulati contratti di associazione a norma di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 30, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data anzidetta. Essi sono tenuti ad osservare lo orario di servizio stabilito dal regolamento di dipartimento.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , *Segretario:*

*Sopprimere il primo comma.*

70.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-  
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-  
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-  
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI  
NANNINI, TURCHI

*Sopprimere il secondo comma.*

70.2 ROMANO, PELLICANÒ, SOTGIU, PAPA,  
CINCIARI RODANO Maria Lisa,  
PIOVANO, FARNETI Ariella, BO-  
NAZZOLA RUHL Valeria

*Al secondo comma, sostituire le parole:*  
« l'orario di servizio stabilito » con le altre:  
« le norme stabilite ».

70.3 IL GOVERNO

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Signor Presidente, proponiamo la soppressione del secondo comma dell'articolo 70 perchè la figura del lettore non di ruolo è giuridicamente inesistente. Pertanto riteniamo che non si debba dare una condizione di particolare favore ad elementi che esistono solamente di fatto nell'università e che non hanno una definizione giuridica.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, l'emendamento 70.3 è puramente formale, direi estetico. Infatti per non parlare nella legge di « orario di servizio » abbiamo preferito proporre la espressione: « le norme stabilite ».

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 70.1, del senatore Nencioni e di altri senatori, è decaduto.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore accetta l'emendamento 70.3 del Governo. Si tratta di un emendamento formale con il quale si intende sostituire le parole: « l'orario di servizio stabilito » con una dizione più comprensiva: « le norme stabilite ».

Il relatore non è d'accordo sull'emendamento 70.2 soppressivo del secondo comma dell'articolo. Il senatore Romano ha motivato il suo emendamento dicendo che è inutile dare una condizione di favore ai lettori di lingue che non esistono giuridicamente. I lettori di lingue straniere in realtà esistono e sono anche di ruolo.

Potremmo discutere l'opportunità o meno — e questo è campo libero — ma non credo che si possa motivare l'emendamento con questo argomento. Comunque il relatore non può accettare la soppressione del secondo comma.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, il Governo è d'accordo con il relatore; è naturalmente favorevole al proprio emendamento e contrario all'emendamento soppressivo 70.2.

PRESIDENTE. Senatore Romano, insiste per la votazione dell'emendamento 70.2?

ROMANO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 70.3, proposto dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 70 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 71. Se ne dia lettura.

GERMANO, *Segretario*:

Art. 71.

(*Trasferimento di tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti*)

I tecnici laureati che ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati in soprannumero nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari istituito a norma dell'articolo 69, previa accettazione della domanda stessa da parte del dipartimento interessato.

A detto personale è conservata, ai fini economici e di progressione nella carriera, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Alla copertura dei posti che risulteranno liberi, nel ruolo dei tecnici laureati, per effetto di quanto disposto dal primo comma, si provvede a norma delle disposizioni vigenti.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati su questo articolo.

GERMANO, *Segretario*:

*Sopprimere l'articolo.*

71.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-  
SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI,  
FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA,  
LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI,  
TURCHI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*(Trasferimento dei tecnici laureati e dei risultati idonei in concorso per assistente ordinario nel ruolo ad esaurimento degli assistenti)*

« I tecnici laureati e gli idonei ad assistente ordinario che ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati in soprannumero nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari istituito a norma dell'articolo 69, previa accettazione della domanda stessa da parte dell'interessato.

Al personale dei tecnici laureati è conservata, ai fini economici e di progressione nella carriera, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Alla copertura dei posti che risulteranno liberi, nel ruolo dei tecnici laureati, per effetto di quanto disposto dal primo comma, si provvede a norma delle disposizioni vigenti ».

71. 4

CASSANO

*Al primo comma, dopo le parole: « I tecnici laureati » inserire le altre: « e gli assistenti dichiarati idonei in un concorso di assistente ordinario nell'ultimo biennio ».*

71. 5 CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, SOTGIU, PIOVANO, ROMANO, PAPA, FORTUNATI, FARNETI Ariella, ROSSI

*In via subordinata all'emendamento 71. 1, al primo comma, sostituire, in fine, le parole: « da parte del Dipartimento interessato » con le altre: « da parte del Consiglio della Facoltà interessata ».*

71. 2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*Dopo il secondo comma, inserire il seguente:*

« L'anzianità maturata nel ruolo di provenienza è ugualmente valutata, ai fini eco-

nomici e di progressione della carriera, anche per i tecnici laureati già immessi nel ruolo degli assistenti universitari in seguito a concorso sostenuto precedentemente alla entrata in vigore della presente legge ».

71. 3

RUSSO

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. L'emendamento 71. 5 è di per sé chiaro. Si tratta di offrire la possibilità a quegli assistenti, i quali sono stati dichiarati idonei in un concorso per assistente ordinario e che non sono diventati assistenti ordinari esclusivamente perchè non c'era il posto assegnato a quella cattedra e che sono tuttavia vincitori di un concorso, di entrare nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari.

Sappiamo anche che l'attribuzione dei posti di assistente ordinario alle singole cattedre è sempre avvenuta, ed avviene anche attualmente, in un modo abbastanza casuale; spetta infatti al Ministro concedere posti di assistente ordinario ed evidentemente il Ministro è soggetto a vaste e numerose pressioni di presidi di facoltà e di titolari di cattedra; avviene così che, in molti casi, e per talune materie i posti di assistenti non sono sufficienti alle effettive necessità, in altri le superano. Nel caso previsto dal nostro emendamento si tratta di giovani che hanno vinto il concorso e soltanto non hanno avuto assegnato il posto. Noi proponiamo che si conceda loro la possibilità, ove siano rimasti a lavorare nell'università, spesso come borsisti o assistenti volontari, di entrare nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari al pari dei tecnici laureati.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 71. 1 e 71. 2, del senatore Nencioni e di altri senatori, 71. 4, del senatore Cassano, e 71. 3, del senatore Russo, sono decaduti.

Invito pertanto la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 71. 5.

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 71.5, presentato dal senatore Maria Lisa Cinciari Rodano e da altri senatori, vorrei richiamare l'attenzione del Ministro sulla questione di cui all'emendamento, perchè è un problema che compete più al Ministro che a un relatore.

Che cosa ci propone questo emendamento? Poichè nell'articolo 71 si stabilisce la possibilità del passaggio dei tecnici laureati al ruolo degli assistenti, ruolo ad esaurimento, la nostra collega Cinciari Rodano propone di inserire, dopo le parole: « I tecnici laureati », anche le altre: « e gli assistenti dichiarati idonei in un concorso di assistente ordinario ... ».

Vorrei fare due osservazioni: innanzitutto si può discutere sull'opportunità del passaggio ad assistente di ruolo del tecnico laureato, ma è un dato di fatto che i tecnici laureati che hanno vinto un concorso e sono nei ruoli dello Stato passano da una categoria ad un'altra. Gli assistenti dichiarati idonei invece non sono nei ruoli dello Stato, perchè l'idoneità non è sufficiente.

La seconda osservazione è più importante perchè mette in difficoltà il relatore. Se noi accettassimo l'emendamento aumenteremmo i ruoli dello Stato, con una spesa che non so a quanto ammonterebbe; ci vorrebbe una indagine per sapere quanti sono gli assistenti dichiarati idonei, e bisognerebbe risalire a molti anni indietro, senza contare che nel frattempo ne vengono creati molti altri ancora ...

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Nell'emendamento si parla dell'ultimo biennio.

BERTOLA, *relatore*. È vero, domando scusa. Si tratta allora di un aggravio di bilancio limitato all'ultimo biennio. Qui però si potrebbe obiettare: perchè l'ultimo biennio e non l'ultimo triennio?

Trattandosi comunque di un aggravio per il bilancio dello Stato, il relatore si rimette al Ministro e all'Assemblea; altro giudizio

non sarebbe possibile esprimere su un emendamento di questo tipo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, capisco lo spirito dell'emendamento 71.5. Tuttavia, poichè esso comporta un aumento di onere, non posso esprimere parere favorevole perchè non sono in grado di poter assicurare, nei limiti del piano finanziario già previsto a sostegno di questa legge, una copertura, anche se l'onere non fosse, come immagino, eccessivamente alto. Per queste ragioni sono costretto ad esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Cinciari Rodano, insiste per la votazione dell'emendamento 71.5?

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 71.5, presentato dal senatore Cinciari Rodano Maria Lisa e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 71. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 72. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, *Segretario*:

Art. 72.

(Tempo pieno per il personale del ruolo ad esaurimento degli assistenti)

Le norme sul tempo pieno di cui all'articolo 27 della presente legge si applicano anche al personale collocato nel ruolo ad esaurimento istituito a norma di quanto prescritto dagli articoli 69, 70 e 71. A tale per-

sonale compete un'indennità di tempo pieno nella misura e con i criteri stabiliti dall'articolo 28.

**PRESIDENTE**. Si dia lettura dell'emendamento proposto dal Governo all'articolo 72.

**DI VITTORIO BERTI BALDINA**, Segretario:

*Dopo le parole:* « degli articoli 69, 70 e 71 » *inserire le altre:* « nonchè agli incaricati di cui all'articolo 68 che ne facciano richiesta ».

**MISASI**, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**MISASI**, *Ministro della pubblica istruzione*. L'emendamento si illustra da sè. Si tratta dell'estensione delle norme sul tempo pieno non solo al personale di cui agli articoli 69, 70 e 71, ma anche agli incaricati di cui all'articolo 68 che continuano, in base a quanto deciso ieri, a svolgere la funzione dell'insegnamento e possono richiedere l'applicazione delle norme sul tempo pieno.

**PRESIDENTE**. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

**BERTOLA**, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento 72.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 72 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 73. Se ne dia lettura.

**DI VITTORIO BERTI BALDINA**, Segretario:

**Art. 73.**

*(Compensazione fra organici)*

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, il numero complessivo dei posti del ruolo organico dei docenti universitari alla data del 16 ottobre 1976, sarà aumentato di tante unità, di quante risulteranno diminuite, alla stessa data, quelle del personale nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari, rispetto al numero di 3.440 previsto, alla data predetta, per tale ruolo.

**PRESIDENTE**. Poichè non sono stati presentati emendamenti a questo articolo, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Da parte del Governo è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 73, un altro articolo. Se ne dia lettura.

**DI VITTORIO BERTI BALDINA**, Segretario:

*Inserire dopo l'articolo 73 il seguente articolo 73-bis:*

« Sono immessi nel ruolo ad esaurimento degli assistenti coloro che ricoprano per incarico posti di assistente già in organico presso le università, per la copertura dei quali all'atto dell'entrata in vigore della presente legge non siano stati banditi i concorsi ».

**73.0.1**

**MISASI**, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, l'emendamento si illustra da sè. Vogliamo immettere nel ruolo ad esaurimento degli assistenti coloro che ricoprano per incarico posti di assistente già in organico presso l'università, per la copertura dei quali all'atto dell'entrata in vigore della presente legge non siano stati banditi i concorsi. La *ratio* di questa norma è di evitare che in condizioni sia pure particolari, in assenza del bando dei concorsi, possa crearsi una situazione per cui assistenti che potrebbero vincere il concorso e quindi entrare pacificamente, in base alla norma già votata, nei ruoli ad esaurimento ne vengano sostanzialmente esclusi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERTOLA, *relatore*. Il relatore di fronte a questo emendamento del Governo vuol fare un'osservazione. È sempre difficile per il relatore pronunciarsi contro una proposta del Governo; e non si pronuncerà contro neanche questa volta. Però devo fare alcune osservazioni.

Che cosa si propone con questo emendamento che tende ad inserire un articolo aggiuntivo? Si stabilisce di immettere nei ruoli degli assistenti coloro che attualmente hanno l'incarico di assistente limitatamente per quei posti previsti in organico e per i quali non siano stati banditi i concorsi. Si può discutere qui se abbia più diritto ad entrare nei ruoli un incaricato assistente o un idoneo al concorso di assistente. La preoccupazione che voglio fare presente al Ministro è questa: noi immettiamo nei ruoli dello Stato delle persone senza far loro sostenere un concorso. Con ciò sfioriamo la disposizione della Costituzione che dice che nei ruoli dello Stato si entra previo concorso, salvo che la legge dica altrimenti. Volevo far soltanto presente al Ministro che ha proposto l'emendamento questa preoccupazione. Ed io che sono stato titubante di fronte all'emendamento proposto dal senatore Cinciari Rodano non posso che essere titubante di fronte a quest'emendamento. Il Governo lo pro-

pone e il relatore, con queste osservazioni, non può essere in disaccordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 73.0.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 74. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, *Segretario*:

#### Art. 74.

*(Assorbimento negli assegni per ricercatori universitari delle borse per giovani laureati e di addestramento didattico e scientifico)*

Gli assegni per i ricercatori universitari, previsti dall'articolo 32 della presente legge, sostituiscono le borse annuali per giovani laureati e quelle di addestramento didattico e scientifico di cui, rispettivamente, agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 della legge 24 febbraio 1967, numero 62.

Detti assegni vengono attribuiti, nella prima applicazione della presente legge, a coloro che abbiano in godimento, all'entrata in vigore della legge stessa, le menzionate borse, ovvero che le abbiano avute in godimento sino al 31 ottobre 1971.

Per i titolari degli assegni attribuiti in virtù di quanto disposto dal comma precedente, dai periodi di corresponsione degli assegni stessi, indicati dai commi primo, secondo e terzo del sopra citato articolo 32 della presente legge, sono detratti gli anni trascorsi in qualità di borsista.

Nel primo e nel secondo anno di applicazione della presente legge, la metà degli assegni messi a concorso, dopo soddisfatte le esigenze di cui ai precedenti commi, è riservata a coloro che siano risultati idonei in un concorso per assistente ordinario, a coloro che, nell'anno accademico 1970-71, abbiano esercitato un incarico di assistente, ed inoltre, semprechè a giudizio del dipartimento abbiano dimostrato particolare attitudine

alla ricerca, agli assistenti volontari ed a coloro che abbiano frequentato nell'ultimo biennio o frequentino corsi di perfezionamento post-universitari.

Ai ricercatori considerati nel presente articolo, fermo quanto disposto dai commi precedenti, si applicano, in relazione alla corresponsione degli assegni, le altre norme ordinarie previste dalla presente legge.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti proposti all'articolo 74.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L -  
D I N A , Segretario:

*Sopprimere l'articolo.*

74. 4 RENDA, ROMANO, PELLICANÒ, SOT-  
GIU, PAPA, CINCIARI RODANO Ma-  
ria Lisa, PIOVANO, FARNETI Ariel-  
la, BONAZZOLA RUHL Valeria

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

« Nei primi quattro anni di applicazione della presente legge, la metà degli assegni messi a concorso, dopo soddisfatte le esigenze di cui ai precedenti commi, è riservata a coloro che siano risultati idonei in un concorso per assistente ordinario, a coloro che, nell'anno accademico 1970-71, abbiano esercitato un incarico di assistente ordinario e agli assistenti volontari; ed inoltre, sempre che a giudizio del Dipartimento abbiano dimostrato particolare attitudine alla ricerca, a coloro che abbiano svolto nell'ultimo biennio attività di ricerca nell'ambito del Dipartimento ».

74. 2 CASSANO

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

« Nei primi tre anni di applicazione della presente legge la metà degli assegni messi a concorso, dopo soddisfatte le esigenze di cui ai precedenti commi, è riservata, nell'ordine:

a) a coloro che siano risultati idonei in un concorso per assistente ordinario;

b) a coloro che abbiano esercitato nell'anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge un incarico di assistente;

c) agli assistenti volontari che al termine dell'anno accademico anteriore all'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato lodevole servizio per almeno 5 anni;

d) a coloro che nel biennio anteriore all'entrata in vigore della presente legge abbiano frequentato o frequentino al momento dell'entrata in vigore della stessa un corso di perfezionamento post-universitario e dimostrino, a giudizio del dipartimento, di possedere particolare attitudine alla ricerca ».

74. 1 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,  
VERONESI, CHIARIELLO

*In via subordinata all'emendamento 71. 4, al quarto comma sopprimere le seguenti parole: « a coloro che siano risultati idonei in un concorso per assistente ordinario, ».*

74. 3 CASSANO

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte del Governo sono stati presentati altri due emendamenti. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L -  
D I N A , Segretario:

*Al secondo comma, inserire dopo le parole: « Detti assegni vengono », la parola: « anzitutto ».*

74. 5

*Sostituite il quarto comma con i seguenti:*

« Nel primo e nel secondo anno di applicazione della presente legge, le Facoltà e i Dipartimenti possono attribuire ulteriori assegni a coloro che siano risultati idonei in un concorso per assistente ordinario, o siano titolari di borse di studio bandite da istituzioni scientifiche pubbliche mediante concorsi nazionali, o lo siano stati nell'ultimo biennio.

La metà degli assegni messi a concorso, dopo soddisfatte le esigenze dei commi pre-

cedenti, è riservata agli assistenti volontari ed a coloro che abbiano frequentato nell'ultimo biennio o frequentino corsi di perfezionamento postuniversitari e che siano ritenuti meritevoli dalle Facoltà e dai Dipartimenti ».

74.6

R E N D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E N D A . Signor Presidente, l'emendamento 74.4 da noi proposto è superato dalle votazioni che si sono svolte precedentemente. Pertanto lo ritiriamo.

G E R M A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E R M A N Ò . Signor Presidente, onorevole Ministro, l'emendamento 74.6 presentato dal Governo nella sostanza riproduce, anche se con qualche variante, l'emendamento 74.1 da noi presentato. Il Governo prevede che possono essere attribuiti ulteriori assegni a coloro che siano risultati idonei in un concorso per assistente ordinario, eccetera, « nel primo e nel secondo anno di applicazione della presente legge », mentre noi diciamo « nei primi tre anni ». Questa è una prima differenza tra i due emendamenti.

Per quanto riguarda le persone cui vengono corrisposti gli assegni, l'emendamento del Governo prevede che vengano corrisposti agli idonei in un concorso per assistente ordinario — e qui siamo perfettamente d'accordo — o ai cosiddetti borsisti. Nel nostro emendamento questo non è previsto, ma io mi dichiaro favorevole alla disposizione contenuta nel testo governativo.

Successivamente l'emendamento del Governo dice che la metà degli assegni è riservata « agli assistenti volontari ». Anche noi abbiamo previsto questa disposizione, ma l'abbiamo vincolata come segue: « agli assistenti volontari che al termine dell'anno accademico anteriore alla entrata in vigore

della presente legge abbiano prestato lodevole servizio per almeno 5 anni ». Il Governo invece non pone nessun limite, parla semplicemente di assistenti volontari. Devono intendersi quindi anche gli assistenti volontari che siano stati nominati un giorno prima dell'entrata in vigore della presente legge? Domando questo chiarimento prima di dichiararmi più o meno favorevole all'intero testo dell'emendamento del Governo.

B E R T O L A , *relatore*. Ma l'assistente volontario è stato abolito.

G E R M A N Ò . Allora per assistenti volontari si intendono quelli che erano stati nominati prima?

B E R T O L A , *relatore*. Infatti.

G E R M A N Ò . Allora mi dichiaro senz'altro favorevole all'emendamento del Governo e ritiro l'emendamento 74.1 da noi presentato.

C I N C I A R I R O D A N O M A R I A L I S A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C I N C I A R I R O D A N O M A R I A L I S A . Vorrei chiedere all'onorevole Ministro un chiarimento. Ci troviamo in presenza di una questione abbastanza complessa: nell'emendamento presentato dal Governo si fa riferimento ai borsisti del CNR. Ora, non tutti coloro che svolgono un'attività per il CNR nelle università sono veri e propri borsisti: infatti vi sono giovani che vengono compensati dal CNR in forme varie, cioè a fattura, per singoli lavori eccetera. Tali giovani sono compresi tra quelli indicati nell'emendamento?

Quanto agli assistenti volontari, siamo anche qui in presenza di una situazione non uniforme: esistono gli assistenti volontari veri e propri, quelli nominati in base alla legge, prima che venisse abolita la facoltà di nominare assistenti volontari; esiste poi nelle università oggi un numero abbastanza grande di giovani laureati che svolgono

di fatto la funzione di assistente e che, non potendo essere nominati perchè la legge lo vietava, sono stati chiamati con altri nomi quali gruppisti, esercitatori, medici interni, eccetera e che vengono retribuiti in modi vari.

Chiedo se sia possibile, attraverso le università — probabilmente esistono decreti dei rettori o atti amministrativi che permettono di individuare questi giovani — di censire tali assistenti non ufficiali e se perciò non si possono estendere i benefici previsti dal testo del Governo anche a questi giovani, i quali, di fatto, sono adesso nell'università veri e propri assistenti, mentre, al tempo stesso, una parte degli assistenti volontari precedentemente nominati, per vari motivi, non svolgono più la loro attività nell'università. Non si vorrebbe cioè con questa norma, cui in linea di massima siamo favorevoli, beneficiare alcuni che nell'università non esercitano più alcuna funzione in questo momento, a danno di altri che, per il fatto di non godere di un riconoscimento formale, ne verrebbero esclusi, pur essendo quelli che oggi assicurano gran parte delle esercitazioni, degli esami, dei seminari e così via.

R O M A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O M A N O . Ho chiesto la parola per fare un rilievo formale. Il comma secondo dell'emendamento 74.6, presentato dal Governo, dovrebbe essere emendato per ragioni di chiarezza. In tale senso propongo che si aggiungano, nella prima riga dell'emendamento, dopo la parola: « dopo », le altre: « che siano state », oppure che si sopprima la parola: « dopo ».

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti 74.2 e 74.3 del senatore Cassano, sono decaduti.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , *relatore*. Vorrei rispondere prima di tutto alla osservazione fatta

dal senatore Cinciari Rodano, che ha un suo fondo di verità anche se il problema è difficile da risolvere.

Oggi nell'ambito degli assistenti universitari siamo di fronte ad una situazione piuttosto complessa: abbiamo gli assistenti in ruolo; abbiamo gli assistenti che hanno fatto il concorso, non lo hanno vinto ma hanno ricevuto una dichiarazione di idoneità; abbiamo degli assistenti che non hanno vinto il concorso, ma hanno l'incarico di assistente essendo vacante il posto di assistente di ruolo (si tratta degli assistenti incaricati di cui abbiamo parlato ora); abbiamo poi la figura dell'assistente volontario, ma con una legge di due o tre anni fa l'assistente volontario è stato abolito, o meglio non si sono fatti più concorsi. Si tratta di una legge discutibile perchè, stabilito quel principio, è nata un'altra figura di assistente, non ufficiale, che ha definizioni diverse specie nell'ambito delle facoltà mediche: il nome più diffuso per questo tipo di assistente è quello di « assistente non strutturato ». Nessuno sa esattamente individuare quanti sono questi assistenti; non si può stabilire con certezza — perchè non sempre ci si può fidare di certe testimonianze, possiamo anche dirlo — quanti di questi assistenti veramente frequentano l'università e per quanto tempo.

Perciò il problema indubbiamente esiste. E quando noi favoriamo alcune categorie dobbiamo rassegnarci a compiere almeno parzialmente una ingiustizia distributiva. Non c'è niente da fare: una esatta giustizia distributiva non la possiamo fare e molte volte nella convinzione, in buona fede, di favorire giustamente certe categorie ne danneggiamo delle altre. Non è che le danneggiamo in modo assoluto, ma in senso relativo poichè favoriamo una categoria e non un'altra.

Detto tutto questo, devo far presente che riconosco l'esistenza del problema ma che non so in questo momento trovare alcuna soluzione. Per quanto riguarda l'emendamento del Governo il relatore l'accetta ma crede, come è già stato fatto presente, che la espressione del secondo comma non sia eccessivamente chiara. Forse la proposta di modifica formale del senatore Romano la

rende più comprensibile. Infatti dicendo: « La metà degli assegni messi a concorso, dopo soddisfatte le esigenze dei commi precedenti » ci si riferisce evidentemente alla metà di quello che è rimasto. Sarebbe quindi forse meglio dire: « Soddisfatte le esigenze dei commi precedenti, la metà degli assegni rimasti... ». In questo modo forse la dizione sarebbe più chiara. È già una legge difficile per se stessa e quindi è bene fare uno sforzo per non renderla ancora più complicata in modo che chi la dovrà applicare non debba rompersi la testa per capire il significato della legge stessa.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**M I S A S I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente non credo di dover aggiungere altro a quanto detto dal relatore. Sono favorevole alla modifica formale proposta all'emendamento del Governo. Tale modifica potrebbe comunque consistere nell'eliminazione della parola « dopo ». Il testo quindi potrebbe essere il seguente: « La metà degli assegni messi a concorso, soddisfatte le esigenze dei commi precedenti... ».

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 74.5, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 74.6, nei cui confronti, per quanto riguarda il secondo comma, sono state proposte due modifiche. Il senatore Romano aveva suggerito di usare la dizione: « dopo che siano state soddisfatte le esigenze dei commi precedenti... », mentre l'onorevole Ministro dice che sarebbe sufficiente sopprimere la parola « dopo ».

**C O D I G N O L A .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**C O D I G N O L A .** Temo che la formulazione proposta non sia chiara perchè nei due primi casi l'attribuzione di assegni viene fatta senza concorso, cioè si stabilisce un diritto di assegno per quelle due categorie, invece per questi il testo diceva: « La metà degli assegni messi a concorso ». Il secondo comma si riferisce ad una riserva, ma ad una riserva sul concorso. Pertanto o lasciamo il testo com'era oppure, accettando l'emendamento, dobbiamo dire: « Soddisfatte le esigenze dei commi precedenti, la metà degli assegni residui che sono messi a concorso è riservata agli assistenti volontari... ».

**M I S A S I ,** *Ministro della pubblica istruzione.* Sono d'accordo, signor Presidente, sulla seguente dizione del secondo comma proposta dal senatore Codignola: « Soddisfatte le esigenze dei commi precedenti, la metà degli assegni residui che sono messi a concorso è riservata agli assistenti volontari... » eccetera.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 74.6, presentato dal Governo, con la modifica testè proposta dal senatore Codignola ed accettata dall'onorevole Ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 74 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Seguono due articoli aggiuntivi presentati dai senatori Picardo e Nencioni. Se ne dia lettura.

**D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A ,** *Segretario:*

*Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:*

Art. ...

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge per disciplinare l'organizzazione e il

funzionamento dei Dipartimenti clinici delle Facoltà di medicina e chirurgia.

Il predetto decreto, tenuto conto della inscindibilità delle funzioni assistenziali, didattiche e scientifiche dei Dipartimenti stessi, si adeguerà ai combinati disposti della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dei decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 128, 129 e 130.

74.0.1

PICARDO, NENCIONI

*Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:*

Art. ...

« L'attività didattica e di ricerca scientifica, relativa al secondo triennio del corso di laurea in medicina e chirurgia, può essere attuata, oltre che nelle cliniche direttamente gestite dalle Università e negli ospedali o reparti clinicizzati, anche in ospedali di insegnamento da istituire, sentiti i Comitati nazionale e regionale di programmazione ospedaliera, di concerto tra il Ministro della sanità e il Ministro della pubblica istruzione.

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge nelle seguenti materie:

caratteristiche degli ospedali di insegnamento per quanto riguarda le attività didattiche e di ricerca scientifica.

organizzazione dipartimentale degli ospedali di insegnamento;

stato giuridico del personale sanitario abilitato all'attività didattica negli ospedali di insegnamento;

modalità di attuazione dei concorsi per l'ammissione all'attività didattica negli ospedali di insegnamento;

Le norme delegate di cui al precedente comma devono ispirarsi ai seguenti principi:

a) l'ospedale di insegnamento può essere istituito nelle sedi delle Facoltà di medicina e chirurgia o nelle sedi dove le Fa-

coltà, sia esistenti sia da istituire, abbiano il primo triennio del corso di laurea;

b) le attività didattiche devono essere organizzate in forma dipartimentale;

c) l'organizzazione delle divisioni e dei servizi deve uniformarsi, per quanto attiene ai compiti assistenziali, alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, ed ai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numeri 128, 129 e 130.

d) il riconoscimento degli anni trascorsi a tempo pieno ai fini dei concorsi negli enti pubblici per quanto concerne i medici specializzati addetti agli ospedali nonchè la disciplina della retribuzione delle attività svolte dagli stessi ».

74.0.2

PICARDO, NENCIONI

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza dei presentatori, questi due emendamenti sono decaduti.

Passiamo all'articolo 75. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , Segretario:

Art. 75.

*(Incremento del personale non docente)*

Allo scopo di adeguare gli organici del personale non insegnante allo sviluppo delle strutture universitarie previsto dalla presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, decreti aventi valore di legge diretti ad incrementare i posti di ruolo del personale non docente delle università e degli istituti universitari, nonchè del personale tecnico calcolatore e ausiliario degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici.

I decreti di cui al precedente comma saranno emanati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale universitario.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 75.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Nel programma pluriennale universitario dovrà essere compreso un piano organico di ampliamento dei ruoli del personale universitario non docente, rapportato alle ipotesi di sviluppo generale delle università, in riferimento sia all'ampliamento delle strutture organizzative, sia all'aumento della popolazione scolastica, sia alla necessità di un ammodernamento dei servizi ».

75.1 RENDA, ROMANO, PELLICANÒ, SOTGIU, PAPA, CINCIARI RODANO  
Maria Lisa, PIOVANO, FARNETI  
Ariella

*Al primo comma, dopo la parola: « universitari », inserire le altre: « del personale dei musei, delle scienze e degli orti botanici ».*

75.2 IL GOVERNO

*Dopo il primo comma inserire il seguente: « Mediante gli stessi decreti, saranno disposte le modifiche allo stato giuridico del personale stesso che sono necessarie in relazione al nuovo ordinamento degli Atenei previsto dalla presente legge ».*

75.3 IL GOVERNO

R E N D A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E N D A . Signor Presidente, l'articolo 75 contiene le norme relative all'adeguamento del personale amministrativo dell'università per consentire il regolare funzionamento dei servizi dell'università stessa. Il testo elaborato dalla Commissione contiene i provvedimenti che debbono essere adottati all'entrata in vigore della legge di riforma, ma non prevede quello che deve essere fatto nei tempi successivi, in relazione allo sviluppo dell'università previsto nel contesto delle norme che sono state approvate già nel corso delle precedenti discussioni.

Il nostro emendamento tende appunto ad introdurre la regolamentazione di quello che deve essere fatto in via permanente per garantire un giusto rapporto tra lo sviluppo dell'attività universitaria e il personale non docente che deve essere utilizzato. In questo senso perciò la nostra proposta non è sostitutiva dell'articolo. Quindi proponiamo che nella rubrica sia specificato che il nostro emendamento è da considerarsi aggiuntivo al testo dell'articolo 75 e non sostitutivo di esso. In questo modo avremo una armonizzazione tra il testo della Commissione, che detta le norme relative ai tempi immediatamente successivi all'entrata in vigore della legge, ed il nostro emendamento aggiuntivo che detta le norme relative ai tempi successivi all'attuazione della legge di riforma universitaria. Pertanto pregherei il Ministro e il relatore di considerare questa necessità di stabilire in via permanente la giustezza del principio che il personale amministrativo dell'università si sviluppi contemporaneamente a quello di tutte le altre branche della vita universitaria.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* I due emendamenti presentati dal Governo all'articolo 75 sono estremamente semplici. Si tratta, per quanto riguarda l'emendamento 75.2, di aggiungere alle previsioni dell'articolo 75 anche il personale dei musei delle scienze e quello degli orti botanici. Faccio notare che nel testo stampato dell'emendamento vi è un errore formale in quanto va eliminata la virgola tra la parola « musei » e le parole « delle scienze ».

L'emendamento 75.3 tende ad integrare la disposizione dell'articolo 75 e risponde ad una esigenza di elementare cautela poichè con la riforma di tutta la struttura universitaria può essere necessario andare a ritoccare alcune norme dello stato giuridico del personale non docente, soprattutto per vederne la collocazione in relazione ai nuovi organi che abbiamo costituito. Prima, infat-

ti, c'erano le facoltà, adesso ci saranno i dipartimenti; vi era prima un certo tipo di dipendenza nei confronti del direttore degli istituti eccetera; adesso si pone il problema: dove, come si incardina questo personale? Può darsi che esistano alcuni problemi del genere; ecco perchè propongo un emendamento che con questa delega al Governo sul piano dell'ampliamento degli organici consenta anche l'eventuale ritocco di qualche norma sullo stato giuridico, evidentemente ai soli fini cui ho accennato, senza che ciò possa significare una discussione su problemi di carriera, eccetera, problemi che si definiscono in sede di riassetto di carattere generale.

Debbo, però, precisare, signor Presidente, che il testo che, per la verità, frettolosamente ho presentato, da un punto di vista formale è impreciso; pertanto pregherei di sostituirlo con il seguente: « Mediante gli stessi decreti, saranno disposte le modifiche allo stato giuridico del personale stesso eventualmente necessarie in relazione al nuovo ordinamento degli Atenei previsto dalla presente legge ».

**P R E S I D E N T E**. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**B E R T O L A**, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poichè l'emendamento 75.1 del senatore Renda giustamente deve interpretarsi come aggiuntivo e non sostitutivo, dirò prima una parola sugli emendamenti presentati dal Governo.

Ho detto già poco fa che ad un relatore di maggioranza è sempre difficile dire di no al Governo; ed è più difficile in questo caso perchè se il Governo chiede con l'emendamento 75.2 di avere un mandato per potere aumentare il personale dei musei delle scienze e degli orti botanici, evidentemente è perchè si è reso conto che bisogna aumentarlo e su questo non c'è niente da dire. La preoccupazione del relatore — ci tengo che rimanga negli atti — è la seguente: il relatore è sempre turbato quando in una legge di riforma universitaria si includono temi che vanno al di là della riforma universita-

ria stessa. Infatti il personale dei musei delle scienze evidentemente non appartiene al mondo universitario e neppure quello degli orti botanici, altrimenti sarebbe personale universitario. Il relatore non si oppone; sente che c'è una difficoltà ed è d'accordo che su questo problema bisogna, a questo punto, dare un mandato al Governo che faccia una legge delegata, altrimenti qui non usciamo da questa situazione.

Il relatore è d'accordo anche e specialmente sull'emendamento 75.3. Evidentemente le nuove assunzioni devono essere poi regolate anche in rapporto allo stato giuridico.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Renda, il relatore dovrebbe dire che nella sostanza non può non essere d'accordo. Ma vorrei dire che è inutile, perchè mi sembra logico — e lo dico perchè, come i colleghi avranno già notato, magari con qualche dispiacere il relatore cerca sempre di frenare l'aggiunta di nuove norme, di nuovi commi, di nuovi articoli in una legge così pesante — che avvenga quanto si propone nell'emendamento 75.1.

Mi domando: se verrà fatto il programma pluriennale di sviluppo universitario, possiamo ben supporre che quelli che lo prepareranno saranno persone dotate di buon senso. Volete che non pensino ad aumentare anche il personale non docente? Ma è possibile che non penseranno a questo?

Ora mi sembra che quando si prepara un programma pluriennale di sviluppo dell'università, di quelle esistenti e di quelle nuove (io mi auguro che ne nascano, e l'ho già detto in questa sede quando ho parlato di un numero minimo di università assolutamente necessarie), si metterà in questo programma anche il personale non docente e si stabilirà anche di aumentare il personale non docente. E siccome un po' di fiducia nel buon senso umano mi è rimasta, pregherei ancora il senatore Renda di non insistere. Io sono d'accordo sul contenuto dell'emendamento: soltanto non vorrei appesantire questa legge con nuove norme.

**P R E S I D E N T E**. Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore. Lo spirito dell'emendamento è comprensibile, però credo che dal momento in cui esiste già nel sistema della legge l'ipotesi del programma pluriennale di sviluppo, essa è comprensiva inevitabilmente di tutto ciò che attiene anche allo sviluppo dei servizi e del personale dei servizi riguardanti l'università.

Pertanto questa potrebbe anche rischiare di essere una norma eccessivamente rigida rispetto ad un'articolazione del programma pluriennale che bisogna pur lasciare con una certa libertà di movimento sulla base della ricognizione di dati che possono mutare nell'avvenire.

Per queste ragioni penso che sia meglio non votare il 75. 1: non perchè sia contrario allo spirito che lo anima, ma perchè lo ritengo pleonastico.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Pregherei il rappresentante del Governo di meditare sul fatto di non eliminare il riferimento esplicito al personale non docente per quanto riguarda il programma pluriennale, perchè sino ad ora l'inclusione non è stata di fatto prevista. Sino ad ora i problemi del personale non docente non sono stati affrontati nè a livello di singole università, nè a livello di Governo.

Il rappresentante del Governo sa che vi è una situazione incandescente dentro l'università, e quindi a me pare...

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Senatore Fortunati, mi scusi. Io do per scontato che il programma quinquennale debba farlo.

F O R T U N A T I . Lo so, lei lo dà per scontato, ma fino ad ora le esperienze sono piuttosto in senso contrario. Quindi il fatto che si dica una cosa che si può ritenere superflua, ma che invece appare politicamente necessaria, dovrebbe indurla ad accogliere la proposta che è stata avanzata.

La seconda questione, secondo me, è assai delicata ed è quella che riguarda lo stato giuridico. Modificare uno stato giuridico con un decreto delegato io, se fossi in lei, non lo farei. Nulla vieta ad un certo momento, onorevole Ministro, che, se intervengono esigenze urgenti, si ricorra al decreto-legge.

Lei sa che una delle questioni più delicate sollevate dalle organizzazioni sindacali è proprio quella del regolamento del loro stato giuridico. Mi pare che da questo punto di vista modificare uno stato giuridico con un decreto delegato, senza alcun rapporto con le organizzazioni che rappresentano il personale, sia estremamente pericoloso. Quindi in sede di questa norma non includerei la proposta 75. 3, restando inteso, onorevole Ministro, che se vi sono motivi di urgenza essi possono essere sempre soddisfatti, sentite le organizzazioni sindacali, con un decreto-legge. Lei non troverà mai nel Parlamento, da questo punto di vista, alcun ostacolo.

Preferirei francamente sopperire a motivi di urgenza con un decreto-legge, dal momento che nella predisposizione del decreto-legge lei ha la possibilità di sentire le organizzazioni sindacali. Non si può affrontare il problema della legge delegata sulla base di indicazioni generiche costituite dal riferimento a modificazioni eventualmente necessarie in relazione al nuovo ordinamento degli atenei previsto dalla presente legge. L'onorevole Ministro vorrà consentire che il criterio è eccessivamente generico ed elastico...

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. E se sentissimo una Commissione in cui siano rappresentati i personali interessati?

F O R T U N A T I . Come *extrema ratio* potrei accettare questo, ma in linea di principio consiglierei la strada maestra. Ad ogni modo, se il Governo insiste, la seconda soluzione è certo preferibile al testo che ci è stato presentato.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare .

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, le osservazioni del senatore Fortunati sono sensate e tali da far riflettere; perciò lo ringrazio per le cose che ha detto.

Sul 75.1 sia il Governo sia il relatore non hanno espresso contrarietà, ma una valutazione di opportunità, sembrando loro che sostanzialmente quanto contenuto in questo emendamento fosse già implicito nell'idea stessa del programma pluriennale. Tuttavia, visto e considerato quanto ha detto il senatore Fortunati circa il riflesso che una norma di questo genere può avere, perchè il precisare che compito del programma pluriennale universitario è anche quello di seguire lo sviluppo dell'organico del personale di ruolo può dare un certo quadro di certezza ad un mondo che è certo mosso da una serie di spinte, vista la questione da questa angolatura, ritengo che possiamo anche trasformare il giudizio positivo nella sostanza, che era perplesso sulla forma, in giudizio positivo anche sulla forma e accogliere l'emendamento.

Circa l'emendamento 75.3 del Governo invece non è che il Governo abbia molta voglia, senatore Fortunati, di una delega su questo problema. Ma la mia preoccupazione è stata questa: stiamo costruendo una legge molto articolata, che modifica notevolmente le strutture tradizionali dell'università. Questo personale è agganciato nella vecchia università in certi modi e con certi rapporti a determinati istituti e a determinate dipendenze; tutta questa materia andrà probabilmente rivista e regolata e poichè non abbiamo in questo momento la possibilità di fare un dettagliato regolamento di queste situazioni all'interno della legge, mi sembrava che l'unica via fosse la delega. Mi rendo conto delle difficoltà e delle valutazioni avanzate dal senatore Fortunati, però penso che è difficile non prevedere qualcosa. Qui vorrei sentire anche il relatore. Di fronte alle preoccupazioni del senatore Fortunati il quale ha ritenuto che il testo 75.3 del Governo fosse estremamente generico e per giunta, riguardando una materia delicata come lo stato giuridico, prescindesse dal

minimo di contatto con gli interessati, per cui potesse essere destinato a suscitare anche delle reazioni, non so se sia il caso — vorrei rimettermi all'Assemblea — di valutare la opportunità di inserire un qualche organismo con il quale il Ministro si consulti prima di dar vita ad eventuali provvedimenti delegati: non dico una commissione parlamentare, il che sarebbe eccessivo, ma una commissione in cui siano sentite le organizzazioni interessate.

B E R T O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A , *relatore*. Credo che questo organismo debba essere il consiglio nazionale universitario; altrimenti si istituzionalizza per legge qualche altro organismo. Su questa strada bisogna andare adagio perchè poi bisogna stabilire come formarlo, chi lo nomina: è una strada pericolosa.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Questo però è un problema specifico.

B E R T O L A , *relatore*. Ma, ripeto, creando un organismo in questa sede (poi bisogna, ripeto, stabilire come è formato, chi lo nomina eccetera) ci si immette su una strada molto difficile e pericolosa. Perciò o si lascia cadere l'emendamento oppure si inseriscono le parole: « sentito il consiglio nazionale universitario ».

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, forse tutto sommato conviene ritirare questo emendamento. Caso mai nella situazione di urgenza si provvede con decreto-legge. Pertanto ritiro il 75.3 ed accolgo il 75.1 dei senatori Renda, Romano ed altri.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 75.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 75.1, tendente ad aggiungere un comma in fine all'articolo 75, proposto dai senatori Renda, Romano ed altri, accolto dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 75 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

**D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A ,** Segretario:

*Dopo l'articolo 75, inserire i seguenti:*

Art. ...

« Alle Biblioteche universitarie è addetto il personale appartenente ai ruoli dei bibliotecari ed aiuto bibliotecari delle biblioteche delle università ed istituti superiori di cultura istituito con la legge 3 novembre 1961, n. 1255.

Nei ruoli del personale universitario non docente gli impiegati di cui al predetto comma sono compresi tra il " personale amministrativo " con specifiche funzioni di natura culturale.

Per quanto non contemplato dalla citata legge n. 1255 o non previsto dalla presente legge, si applicano a detto personale le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni e integrazioni.

Il personale del ruolo delle Biblioteche universitarie è destinato alle Università statali con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

I Rettori assegnano ai vari settori universitari detto personale secondo le effettive esigenze dei servizi, sentita la Giunta di ateneo ».

Art. ...

« Sono considerate Biblioteche universitarie, aventi titolo alla concessione di fondi propri, quelle raccolte bibliografiche che:

— siano collocate nella sede del Dipartimento;

— si avvalgano, particolarmente per le mansioni organizzative e direttive, del personale del ruolo Biblioteche Universitarie;

— siano abitualmente e regolarmente aperte alla consultazione ed alla ricerca, e pertanto siano organizzate secondo le norme vigenti nelle Biblioteche governative e le esigenze della consultazione e della ricerca universitaria.

L'istituzione della Biblioteca è d'obbligo in ogni dipartimento. Con la costituzione dei Dipartimenti di cui all'articolo ..., le Biblioteche esistenti nell'ambito delle discipline interessanti il Dipartimento, dovranno essere fuse in un'unica biblioteca centrale di Dipartimento, entro la quale — secondo esigenze scientifiche riconosciute dagli organi del Dipartimento medesimo — potranno rimanere anche come sezioni distinte. La compilazione del catalogo unificato è obbligatoria in ogni Biblioteca centrale.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è fatto obbligo ai Bibliotecari ed alle autorità accademiche responsabili, di comunicare agli Uffici inventari dei singoli Atenei i nuovi raggruppamenti del materiale librario esistente, facendo espresso riferimento ai numeri preesistenti — o comunque ai dati — di ingresso o di inventario ».

Art. ...

« La direzione ed organizzazione dei servizi delle Biblioteche universitarie possono essere affidate unicamente al personale della carriera direttiva del ruolo bibliotecari di cui al precedente articolo.

I bibliotecari di 1<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe sono direttori delle biblioteche. Esplicano tutte le funzioni direttive inerenti al servizio delle medesime, provvedono a tutti gli adempimenti tecnici relativi, istruiscono e dirigono il personale delle qualifiche inferiori e ne rispondono. Collaborano con i direttori o presidi all'incremento del patrimonio bibliografico secondo l'indirizzo scientifico suggerito dagli organi del dipartimento.

I bibliotecari-direttori amministrano i fondi assegnati alla biblioteca a cura del direttore dipartimentale o preside e, a lui ne rispondono ».

Art. . . .

« Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero competente (a norma dell'articolo 75 della medesima), provvederà ad emanare con appositi decreti aventi forza di legge, le norme necessarie all'incremento dei servizi delle biblioteche e del personale addetto, nonchè il regolamento generale per il funzionamento e la frequenza delle biblioteche universitarie ».

75.0.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

PRESIDENTE . Stante l'assenza dei presentatori, questo emendamento è decaduto.

Da parte del senatore Franca Falcucci è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA , Segretario:

*Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:*

Art. . . . .

« Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero competente provvederà, a norma dell'articolo 75, ad emanare con appositi decreti aventi forza

di legge le norme necessarie all'incremento dei servizi delle biblioteche e allo sviluppo di carriera del personale addetto, in vista del perfezionamento dei servizi medesimi, nonchè il regolamento generale per il funzionamento e la frequenza delle biblioteche universitarie ».

75.0.2

CODIGNOLA . Domando di parlare.

PRESIDENTE . Ne ha facoltà.

\* CODIGNOLA . In assenza del senatore Franca Falcucci, faccio mio l'emendamento 75.0.2.

Non credo che ci sia bisogno di illustrare questo emendamento. Nella legge non si è fatta parola del problema delle biblioteche. Quindi credo che la proposta del senatore Falcucci sia valida sotto ogni riguardo. Penso però che sarebbe necessario — non so se il Governo sia d'accordo — integrare tale proposta affermando che in futuro le biblioteche universitarie sono o dell'ateneo o del dipartimento e che non si prevedono altre forme di biblioteca.

FORTUNATI . Possono essere anche interdipartimentali.

CODIGNOLA . Anche interdipartimentali, ma non al di sotto del dipartimento. D'altra parte credo che converrà anche affermare che possono considerarsi biblioteche universitarie determinati complessi bibliografici unitari che attualmente esistono e che sono a fianco dell'università. C'è per esempio il Circolo giuridico di Siena — il primo che mi viene in mente — che ha una grande biblioteca che funziona *a latere* dell'università e che mi pare dovrebbe essere considerata biblioteca universitaria; cioè sarebbe inutile fare una seconda biblioteca interdipartimentale di legge.

PRESIDENTE . Da parte del senatore Sotgiu e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:

Art. 75-bis.

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono ammesse forme di reclutamento all'insegnamento universitario diverse da quelle previste dalla legge stessa ».

75.0.3 SOTGIU, CINCIARI RODANO Maria Lisa, FARNETI ARIELLA, PAPA, ROMANO, GIANQUINTO, RENDA, PIOVANO

SOTGIU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU. Signor Presidente, anche per l'articolo aggiuntivo 75.0.2 si pone il problema che il senatore Fortunati ha posto in riferimento all'articolo precedente. Infatti, a parte il fatto che con decreto avente forza di legge si dettano norme necessarie all'incremento dei servizi, cosa che potrebbe essere accettata, si afferma poi un'altra cosa che è impossibile accettare che venga definita con decreto. Infatti secondo il testo del Governo il decreto dovrebbe anche dettare norme per lo sviluppo di carriera del personale. A mio modo di vedere — e le argomentazioni che sono state portate dal senatore Fortunati poco fa sono del tutto valide — non è accettabile un'impostazione di questo tipo. Che non sia accettabile lo ha dimostrato lo stesso Ministro ritirando l'emendamento che era stato presentato dal Governo all'articolo precedente. Che il decreto fissi le norme necessarie all'incremento dei servizi delle biblioteche (ponendo anche il problema che è stato sollevato dal collega Codignola) è un conto; ma che il decreto fissi anche le norme per lo sviluppo di carriera del personale dipendente non è, a nostro avviso, cosa accettabile.

Pertanto si dovrebbero quanto meno stralciare dal testo dell'emendamento le seguenti parole: « e allo sviluppo di carriera del personale addetto ». Mi sembra che questa sia la soluzione migliore.

CODIGNOLA. Sono d'accordo.

SOTGIU. Signor Presidente, passo ora ad illustrare l'articolo aggiuntivo 75.0.3 da me presentato insieme ad altri colleghi.

Discutendosi dell'articolo 74, se non vado errato, abbiamo avuto modo di vedere quante figure di docenti a titolo pieno o non pieno esistono oggi all'interno dell'università; ed esistono perchè per un insieme di circostanze — e direi che la circostanza principale è stata data sempre dal fatto che gli organici universitari sono stati del tutto insufficienti — si è fatto ricorso a figure di assistenti variamente nominate: a seconda delle facoltà hanno i nomi più diversi. Tutto questo esiste oggi ed è la conseguenza di uno stato di cose che noi pensiamo debba aver termine con la riforma universitaria, tanto è vero che prevediamo anche uno sviluppo degli organici di una certa dimensione. Sarebbe allora estremamente opportuno che a questo punto — oppure ad un altro punto della legge, questo non ha grande importanza — inserissimo una norma che vietasse in modo tassativo di reclutare del personale per l'insegnamento universitario in forme diverse da quelle previste dalla presente legge.

L'emendamento può anche non essere collocato a questo punto della legge; però una norma che impedisca che, attraverso vie diverse e non previste dalla legge, si introducano nell'università figure o di docenti o di assistenti o di incaricati che poi a distanza di un certo tempo, giustamente, chiederanno una sistemazione giuridica, ritengo che dovrebbe essere accettata.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BERTOLA, relatore. Devo dire prima di tutto qualcosa sull'emendamento 75.0.2 della collega Franca Falcucci. Le osservazioni fatte dal senatore Sotgiu a tale emendamento mi trovano per buona parte d'accordo perchè ho dei dubbi circa la formulazione dell'emendamento stesso.

Nella prima parte dell'emendamento si parla dell'incremento « dei servizi delle biblioteche » in senso generico e credo si deb-

ba intendere di tutte le biblioteche dipendenti dallo Stato. Alla fine dell'emendamento si parla invece di « biblioteche universitarie ». A tale proposito si parla inoltre di una legge delegata che regoli lo sviluppo di carriera del personale addetto a tali biblioteche.

Signor Presidente, poichè dell'emendamento in esame accetto il concetto riguardante i « servizi delle biblioteche » propongo, a nome della Commissione, un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 75, il seguente articolo: « Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della legge norme aventi forza di legge relative all'incremento dei posti del personale delle biblioteche » (75.0.5). Faccio presente che, ove l'emendamento fosse approvato, in sede di coordinamento dovrà essere incorporato nell'articolo 75, già approvato.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento proposto testè dal senatore Bertola.

**M I S A S I**, *Ministro della pubblica istruzione.* Sono d'accordo con la proposta dell'onorevole relatore.

**C A R R A R O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

\* **C A R R A R O .** Nell'emendamento 75.0.2, si parla del regolamento generale per il funzionamento delle biblioteche, e poichè non credo sia conforme a ciò che abbiamo detto riguardo all'autonomia dell'università che il ministro detti persino le norme per il funzionamento delle biblioteche dei singoli dipartimenti e delle singole università (dato che questa è materia tipicamente di statuto di ateneo e di regolamento di dipartimento) mi dichiaro d'accordo con l'emendamento proposto dal senatore Bertola.

**C O D I G N O L A .** Dichiaro di ritirare l'emendamento 75.0.2.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 75.0.3.

**B E R T O L A**, *relatore.* Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 75.0.3 vorrei pregare il senatore Sotgiu di non insistere poichè mi sembra proprio inutile. Evidentemente tale emendamento è nato da una preoccupazione che io stesso ho fatto nascere con le mie parole circa la fioritura di queste figure. Comunque voglio far notare al senatore Sotgiu che se anche approvassimo questo emendamento non impediremmo questa fioritura poichè le figure non ufficiali possono sempre nascere lo stesso. Questi assistenti non strutturati — è il caso tipico — esistono di fatto ma non esistono giuridicamente. Noi possiamo fare tutte le leggi che vogliamo ma, ripeto, queste figure potranno sempre continuare ad esistere cambiando nome. Ora noi abbiamo stabilito come deve essere assunto il personale universitario, cioè abbiamo stabilito che deve essere assunto in quel determinato modo e non in modo diverso.

**F O R T U N A T I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**F O R T U N A T I .** Non è esatto dire che oggi non ci sia nessuna norma che preveda le figure richiamate. In sesta Commissione è stata a suo tempo approvata una disposizione legislativa, che è tuttora vigente, in base alla quale ai laureati possono essere affidate esercitazioni per un numero di ore prefissato e con retribuzione determinata dal consiglio di amministrazione. Ora noi non vorremmo che queste figure continuassero ad esistere: una cosa è stabilire un principio di carattere generale con il quale si afferma che le norme non compatibili con il testo attuale sono abolibili e un'altra cosa — più difficile — è stabilire se la norma che ho citato sia compatibile o meno col nuovo testo. La nostra proposta, pertanto, è che tutte queste figure abnormi non continuino a proliferare in modo da non trovarci sempre di fronte a stati di fatto nei cui confronti bisogna poi provvedere a sanatorie. In sostanza bisogna provvedere ai bisogni dell'università attraverso le figure previste nel nuovo testo. Ma una cosa è affermare questo esplicita-

mente, un'altra cosa è approvare una norma di carattere generale che stabilisce che le norme non compatibili sono abolite. La norma che ho citato adesso è compatibile o non è compatibile con il nuovo testo? Si può difficilmente rispondere sì o no.

CARRARO. Che norma è questa?

FORTUNATI. Oggi vi è una legge che dice che possono essere affidati corsi di esercitazione a laureati che vengono retribuiti per ore stabilite e sulla base di una retribuzione oraria determinata dai consigli di amministrazione dell'università. Il nuovo testo prevede o non prevede l'abolizione di questa figura? Francamente non potrei rispondere di sì come non potrei rispondere di no. Invece con la proposta nostra è certo che è prevista l'abolizione.

SOTGIU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU. Come ha osservato il senatore Fortunati, oggi in molte università, direi anzi in tutte le facoltà universitarie, esiste una figura di collaboratore esterno, variamente denominata. Questa figura che è prevista dalla legge ha il compito di svolgere esercitazioni. Viene regolarmente retribuita, in genere con 4.000 lire per ogni ora di esercitazione, somma dalla quale vanno detratte poi le ritenute di legge. Questa figura continuerà ad esistere dopo che avremo approvato questo disegno di legge?

La questione è importante perchè oggi il collaboratore esterno sta assumendo l'aspetto e la veste che in altri tempi aveva l'assistente volontario. Se lasciamo che questa figura continui ad esistere, tra 5, 6, 7, 10 anni inevitabilmente avremo una categoria di collaboratori dell'università che porrà dei problemi e avrà anche ragione di porli. Se infatti delle persone avranno prestato per un certo numero di anni servizio nell'università, queste chiederanno giustamente che quel servizio prestato sia riconosciuto. Ci sono del resto collaboratori di questo tipo

che svolgono attività nell'università per più ore settimanali di quante il nuovo disegno di legge non prevede che siano svolte dal docente a tempo pieno.

Quello che si chiede è perciò una norma che impedisca di poter introdurre nell'università figure di ricercatori che non siano reclutate come è previsto nel disegno di legge al nostro esame. Il disegno di legge prevede la figura del ricercatore e poi quella del dottorato di ricerca. Ebbene si deve far sapere che nell'università non si può entrare che in questo modo. Questo debbono saperlo i giovani ai quali viene fatta la proposta di accedere all'università in altri modi. Così il giovane saprà che quello non è il modo esatto e cercherà un'altra strada per entrare all'università. È inutile dare delle illusioni. Ecco perchè si chiede una norma che sia rigida e tassativa.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CARRARO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, da un lato mi rendo conto del problema sollevato dall'emendamento del senatore Sotgiu, dall'altro devo far rilevare che è difficile formulare un emendamento atto a conseguire i fini che il senatore Sotgiu e altri senatori si propongono con l'emendamento medesimo e faccio comunque osservare che la formula proposta non è idonea.

SOTGIU. Possiamo correggerla.

CARRARO. Infatti, quando si parla di reclutamento si allude ad una assunzione di carattere permanente. Devo però anche osservare che è difficile trovare una formula la quale non inibisca di aprire l'università a persone che il dipartimento ritenga qualificate non tanto a svolgervi attività di insegnamento quanto a svolgervi attività di ricerca. Basti pensare ad esempio all'opportunità per un qualsiasi studioso di accedere alle biblioteche di un dipartimento letterario e di un dipartimento giuridico.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Ma lo studioso non è mica pagato per accedere alla biblioteca. Il caso è diverso.

CARRARO. Questo non c'entra niente con l'essere docente o non docente universitario; si tratta di elaborare una formula che da un lato non inibisca a chi vuole studiare di servirsi degli strumenti dell'università e, dall'altro, non inibisca agli attuali liberi docenti di svolgere nell'università quell'attività di insegnamento libero cui essi hanno diritto per effetto dell'acquisizione della libera docenza.

Pertanto, se il testo dell'emendamento deve restare così come è, non mi sentirei di approvarlo, in quanto non credo che esso raggiunga lo scopo che si vuole perseguire; se, invece, venissero presentati altri testi che facessero salve le esigenze che ho espresso prima, sono disponibile per vedere entro quali limiti essi possono essere accolti.

BERTOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLA, *relatore*. Vorrei nuovamente invitare il senatore Sotgiu a ritirare l'emendamento 75.0.3, riservandosi di studiarne una migliore formulazione.

SOTGIU. Al fine di elaborare un testo che risponda meglio allo scopo previsto dall'emendamento 75.0.3, lo ritiro, riservandomi di ripresentarlo in altra sede.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, abbiamo già dichiarato di accettare l'emendamento 75.0.5 del relatore; resta però non risolto quanto il senatore Codignola ha già avuto modo di dire illustrando la sua posizione poco fa circa l'opportunità che le biblioteche universitarie

possano essere o dell'università o dei dipartimenti, senza altre soluzioni, e che l'università possa avvalersi di entità bibliografiche unitarie già esistenti. In questo senso ho predisposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 75, il seguente articolo: « Le biblioteche universitarie possono essere annesse alle università o ai dipartimenti.

Le università possono avvalersi di entità bibliografiche unitarie già esistenti » (75.0.4).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 75.0.4 testè presentato dal Governo.

BERTOLA, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. A me pare che sia riduttivo dire soltanto: università e dipartimenti. Vi possono essere anche organismi interdipartimentali.

Secondo me, dobbiamo chiarire questo, perchè altrimenti rischiamo proprio di mettere in discussione organismi già esistenti di facoltà, che possono diventare interdipartimentali.

In molte università esistono biblioteche che possono diventare biblioteche di organismi interdipartimentali.

CARRARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CARRARO. Onorevole Presidente, debbo esprimere le mie perplessità anche a proposito di questo emendamento proposto dal Ministro, perchè è noto che nell'ambito delle varie università italiane c'è una grande varietà di situazioni.

Mentre parlava un momento fa il senatore Fortunati, pensavo a quell'eccellente istituzione che è la biblioteca della facoltà di scienze economiche dell'università di Bologna, che evidentemente sarebbe un delitto

spezzare; pensavo all'istituto giuridico dell'università di Bologna, che pure sarebbe un delitto spezzare. Pensavo poi alle vecchie biblioteche universitarie autonome, come ci sono a Padova, a Torino e in altri posti, che hanno rallentato la loro acquisizione di nuovo materiale bibliografico man mano che si sono venuti arricchendo e istituendo i diversificati istituti scientifici che, evidentemente, hanno una specializzazione molto qualificata rispetto alla qualificazione generica di queste biblioteche universitarie.

Allora mi chiedo se sia davvero il caso di disciplinare in questa legge in maniera uniforme una varietà di situazioni qual è quella della realtà universitaria italiana o se non sia invece il caso di rimettere ancora una volta la disciplina di questa materia agli istituti di ateneo che, conoscendo la situazione generale dell'università, possono disciplinare la materia nella maniera più adeguata possibile.

Quindi, pregherei l'onorevole Ministro di considerare l'opportunità di ritirare il suo emendamento.

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* C O D I G N O L A . Sempre sull'emendamento dell'onorevole Ministro, dato che io stesso avevo proposto qualche cosa di analogo. Le preoccupazioni espresse poco fa dal collega Carraro sono senz'altro fondate, però mi pare che la formulazione dell'emendamento del Ministro dovrebbe tranquillizzarlo completamente, tanto più se si accetta il suggerimento del senatore Fortunati che propone di inserire il riferimento alle biblioteche interdipartimentali.

Gli esempi che sono stati ricordati dal senatore Carraro sono tutti riconducibili o alla biblioteca dell'università o alla biblioteca interdipartimentale. Ma qual è il significato della proposta del Ministro? Essa si riferisce non già ai complessi bibliografici che riguardano interi dipartimenti o più dipartimenti o intere università o addirittura anche complessi che sono in qualche modo esterni

all'università ma che servono all'università: l'emendamento o l'articolo aggiuntivo mira a impedire, come del resto si è già stabilito all'atto dell'istituzione dei dipartimenti, che vi sia una tendenza, attualmente molto grave, e che dovrebbe essere distrutta dalla istituzione del dipartimento, alla costituzione di biblioteche *ad personam*.

Questo costituisce — oggi si chiamano biblioteche di istituto e sono in realtà biblioteche di cattedra — un peso ragguardevolissimo per l'amministrazione dello Stato, che si trova spesso, a distanza di un muro semplicemente, a dover sovvenzionare due biblioteche analoghe, diciamo con franchizza, solo per i capricci o per il malinteso prestigio di qualche docente.

Credo che, naturalmente, dobbiamo affidare agli statuti l'organizzazione specifica della biblioteca, ma pensiamo che sia necessario affermare il principio che al di sotto della biblioteca dipartimentale non è previsto altro tipo di biblioteca. È questo un principio di razionalizzazione che ritengo necessario perchè tutto quanto si risparmia nell'evitare duplicazioni si può spendere in arricchimento delle biblioteche, con nuovi apporti bibliografici.

Sarei perciò favorevole alla proposta del Ministro, anche perchè veramente non dice nulla che possa in qualche modo dare adito alle preoccupazioni espresse poc'anzi dal senatore Carraro.

B E R T O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A , *relatore*. Torno su un argomento di cui varie volte ho già fatto parola. Dobbiamo proprio mettere nella legge anche una regolamentazione delle biblioteche universitarie? Possibile che non possiamo demandare ad altri organismi queste questioni? In ogni caso con queste disposizioni non risolviamo nulla. Quando avremo parlato delle biblioteche dipartimentali, interdipartimentali, centrali eccetera, non avremo raggiunto alcuno scopo, perchè se c'è già una

biblioteca unitaria e tuttavia qualcuno si mette in mente di farne una interdipartimentale, questa norma non lo impedisce.

Non sono d'accordo sul fatto di appesantire la legge con tutte queste norme minuziose che regolano persino le biblioteche dell'università, e non mi stancherò mai fino alla fine della discussione, magari con scarsi risultati, di continuare a dirlo. A volte facciamo delle leggi che sono dei veri e propri regolamenti che si rivelano alla fine molto limitativi.

**M I S A S I**, *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**M I S A S I**, *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, avevo avuto l'impressione, poco prima della discussione, che la Commissione fosse d'accordo su questo punto, cioè che le biblioteche dovessero essere organizzate presso i dipartimenti o, se vogliamo aggiungerlo, presso questa struttura interdipartimentale prevista. Con questa convinzione ho presentato l'emendamento, ma vedo che invece c'è una diversità di opinioni all'interno della Commissione, peraltro ben comprensibile perchè non si tratta tanto del merito quanto dell'opportunità di inserire o meno una normativa di questo tipo nella legge, e soprattutto dell'opportunità di regolare per legge questo tipo di soluzione, o lasciarlo invece all'autonomia universitaria nell'ambito degli statuti.

Secondo me, quest'autonomia nell'ambito degli statuti ci sarà comunque oggettivamente, però forse fissare un principio di massima non è cosa contraddittoria. L'unico punto su cui vorrei essere tranquillo (lo dico anche al senatore Codignola) è che non si assista allo smembramento di biblioteche già perfettamente funzionanti. Questo dovrebbe essere molto chiaro in quanto si dice: « le biblioteche sono annesse »; ciò significa che le biblioteche esistenti con la loro organicità, cioè senza che intervengano rotture al loro interno, vengono collegate ad un dipartimento o ad una strut-

tura interdipartimentale, e non invece spezzate in diverse bibliotechine modeste; questo salvo quanto gli statuti e i dipartimenti stessi andranno regolando.

Precisato questo, signor Presidente, pur rendendomi conto delle valutazioni di opportunità avanzate, vorrei pregare i perplessi di ritenere che tutto sommato con questa precisazione i rischi temuti si riducono e la norma ha il carattere di un indirizzo generale entro il quale c'è inevitabilmente lo stesso un grande spazio di autonomia per i singoli statuti dell'università.

In conclusione propongo il seguente nuovo testo dell'emendamento 75.0.4: « Le biblioteche universitarie possono essere annesse alle università o agli organismi interdipartimentali di cui all'articolo 4 o ai dipartimenti.

Le università si avvalgono di entità bibliografiche unitarie già esistenti ».

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento 75.0.5 proposto dall'onorevole relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 75.0.4 nel nuovo testo testè proposto dall'onorevole Ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 76. Se ne dia lettura.

**D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A**, *Segretario:*

Art. 76.

(Opzioni)

Ai professori universitari i quali abbiano già conseguito la nomina ad ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge e che, entro sei mesi dalla stessa data, non optino per la condizione di docente unico a tempo pieno, fermo quanto disposto dal presente articolo, continuano ad applicarsi le norme sullo stato giuridico dei professori universitari di ruolo in atto alla

predetta data. Detto termine decorre, per i menzionati docenti che siano collocati fuori ruolo a mente di quanto disposto dall'articolo 77, dalla data di cessazione della situazione di incompatibilità.

Ai docenti anzidetti che, ai sensi del precedente comma, non abbiano optato per la condizione di tempo pieno, non compete il diritto elettorale attivo e passivo in ordine alla nomina degli organi di governo dell'università e delle commissioni giudicatrici dei concorsi; ai medesimi docenti non spetta l'indennità di cui all'articolo 28 e la loro retribuzione rimane quella prevista per la classe di stipendio raggiunta al momento dell'opzione, con il solo riconoscimento degli aumenti periodici biennali per anzianità.

I docenti di cui al precedente comma devono assicurare la propria presenza nell'università per almeno quindici ore settimanali, distribuite in non meno di quattro giorni, per le attività di studio, di ricerca e didattiche, comuni e di gruppo, per gli incontri individuali con gli studenti e le altre prestazioni scientifiche ed educative che saranno concordate all'inizio di ogni anno accademico fra i professori interessati e il dipartimento al quale questi appartengono.

I predetti docenti non possono avvalersi delle strutture universitarie per attività professionali, nè partecipare alla ripartizione di proventi universitari di qualsiasi genere e sono collocati a riposo al termine dell'anno accademico in cui compiono il sessantacinquesimo anno di età.

I docenti sopra considerati, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere la riammissione, a tempo pieno, nel ruolo unico dei docenti universitari, con esclusione della ricostruzione della carriera.

Le norme di cui ai precedenti commi si estendono, in quanto applicabili, agli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura degli emendamenti proposti a quest'articolo.

**DI VITTORIO BERTI BALDINA**, Segretario:

*Sopprimere l'articolo.*

76. 12 ROMANO, PELLICANÒ, SOTGIU, PAPA, CINCIARI RODANO Maria Lisa, PIOVANO, FARNETI Ariella, BONAZZOLA RUHL Valeria

*Al primo comma, sostituire le parole: « entro sei mesi » con le altre: « entro due anni ».*

76. 6 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

*Al primo comma, sostituire le parole: « sei mesi dalla stessa data, » con le altre: « due anni dalla data di cui al secondo comma dell'articolo 98, ».*

76. 9 MAZZAROLLI

*Al secondo comma, sostituire le parole: « non compete il diritto elettorale attivo e passivo » con le altre: « compete solo il diritto elettorale attivo ».*

76. 7 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

*Al secondo comma, sostituire le parole da: « Ai docenti anzidetti... » fino a: « ...dei concorsi » con le altre: « I docenti anzidetti che non abbiano optato per la condizione di tempo pieno, non possono essere eletti negli organi di governo dell'Università; possono essere invece designati a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi; ... ».*

76. 2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*Al secondo comma, sopprimere le parole da: « e la loro retribuzione », sino alla fine del comma.*

76. 8 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

*Al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: « e la loro retribuzione rimane quella prevista per la classe di stipendio rag-*

giunta al momento dell'opzione, con il solo riconoscimento degli aumenti periodici biennali per anzianità ».

76. 10 MAZZAROLLI

*Al terzo comma, sopprimere le seguenti parole: « comuni e di gruppo, ».*

76. 3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*Al terzo comma, in fine, sostituire le parole: « e il dipartimento al quale appartengono », con le altre: « e il Consiglio di facoltà, alla quale appartengono ».*

76. 4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*Al quarto comma, sopprimere le seguenti parole: « , nè partecipare alla ripartizione di proventi universitari di qualsiasi genere e sono collocati a riposo al termine dell'anno accademico in cui compiono il sessantacinquesimo anno di età ».*

76. 11 MAZZAROLLI

*Al quarto comma, in fine, sostituire le parole: « e sono collocati in pensione al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantacinquesimo anno di età », con le altre: « e rimangono in servizio fino al compimento dei termini e secondo le regole vigenti per i professori di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».*

76. 5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Le norme di cui ai precedenti commi si estendono, in quanto applicabili, ai profes-

sori aggregati ed agli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

76. 1 IANNELLI

S O T G I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . Signor Presidente, molto rapidamente anche per l'illustrazione del nostro emendamento tendente a sopprimere l'articolo 76.

Dovremmo preliminarmente avanzare la riserva, sulla quale però non pongo una questione di principio, che quest'articolo è legato a quegli articoli che sono stati accantonati e che si riferiscono al pieno tempo e in parte anche alle norme transitorie. Quindi quest'articolo si dovrebbe discutere in quella sede. Così si dovrebbe fare, però non ne faccio una questione pregiudiziale; se il Senato pensa di poterlo discutere ora, lo si discuta anche subito.

Perchè siamo contrari all'articolo 76? Perchè è proprio l'istituto dell'opzione che non ci trova consenzienti. Questo è il motivo di fondo. Altri motivi non sono da aggiungere. Siamo contrari all'istituto in sè perchè non deve essere concessa questa possibilità di scelta. L'articolo dice: « Ai professori universitari i quali abbiano già conseguito la nomina ad ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge e che, entro sei mesi dalla stessa data, non optino per la condizione di docente unico a tempo pieno, . . . ». Per noi non deve esistere una simile possibilità. Il professore ordinario deve essere professore a tempo pieno. Se non vuol fare il professore a pieno tempo, faccia un altro mestiere, eserciti la professione, faccia insomma quello che vuole. Per questo motivo siamo contrari.

Ci sembra difficile tuttavia, ripeto, poter discutere quest'articolo adesso.

B E R T O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A , *relatore*. Riconosco anch'io che non è facile discutere l'articolo 76 adesso. Bisogna forse accantonarlo se la Presidenza è d'accordo. Un collegamento con gli articoli già accantonati indubbiamente c'è.

P R E S I D E N T E . Allora, non essendovi osservazioni, la discussione dell'articolo 76 e dei relativi emendamenti è accantonata.

Passiamo all'articolo 77. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

#### Art. 77.

##### (Prima applicazione delle norme sulle incompatibilità)

Nella prima applicazione della presente legge, il docente di ruolo è tenuto a optare fra la continuazione in ruolo della propria funzione di docente ed il mandato, ufficio o carica considerati nei primi due commi dell'articolo 29. Tale opzione e quella prevista dal penultimo comma dell'articolo predetto vanno esercitate entro quindici giorni dal rinnovo dal mandato, ufficio o carica e, comunque, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il collocamento fuori ruolo decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data in cui tali opzioni sono esercitate.

P R E S I D E N T E . Poichè su questo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 78. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

#### Art. 78.

##### (Libera docenza)

Coloro i quali siano in possesso della abilitazione alla libera docenza, i cui esami sono stati aboliti con legge 30 novembre 1970,

n. 924, si avvalgono di tale titolo per i fini consentiti dalla legge.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti proposti a quest'articolo.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

*Sopprimere l'articolo.*

78.3 PAPA, ROMANO, PIOVANO, PELLICANÒ, CINCIARI RODANO Maria Lisa, BONAZZOLA RUHL Valeria, FARNETI Ariella, SOTGIU

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge per riordinare la disciplina della libera docenza in modo da rendere le norme, vigenti fino al 1970, conformi ai criteri della presente legge.

Nella nuova disciplina dovranno essere garantite le condizioni per l'effettiva attuazione dei fini di libero insegnamento e di libera ricerca propri dell'istituto della libera docenza ».

78.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« La libera docenza, i cui esami sono stati aboliti con la legge 30 novembre 1970, n. 924, non costituisce titolo preferenziale per esami e concorsi.

Sono abrogate le disposizioni di legge che comunque prevedono un particolare punteggiaggio per il titolo di libera docenza ».

78.4 PINTO, IANNELLI, CODIGNOLA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« La libera docenza s'intende automaticamente confermata per quei liberi docenti i

quali all'entrata in vigore della presente legge siano incaricati d'insegnamento ufficiale ».

78.2

DE LEONI, ARCUDI

P A P A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A . Onorevole Presidente, noi proponiamo la soppressione dell'articolo in quanto lo riteniamo superfluo: infatti, una volta abolita la libera docenza, ci sembra logico che coloro che sono in possesso del titolo della libera docenza, perdendo essa immediatamente d'efficacia, possano avvalersi del titolo solo per fini consentiti dalla legge.

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Onorevole Presidente, ritiriamo l'emendamento 78.1 perchè risulta ormai precluso da una precedente votazione.

P I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I N T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'istituto della libera docenza fu introdotto per dare un contributo di insegnamento all'università, ma sappiamo bene che successivamente tale istituto ha avuto tutta un'altra funzione: una funzione piuttosto commerciale, la funzione di creare dei titoli per prevalere sugli altri. Oggi, approvando l'articolo 78 così come risulta nel testo della Commissione, verremmo in effetti a creare dei privilegiati per legge in quanto si dice che coloro che sono in possesso di questo titolo possono servirsene per i fini consentiti dalla legge, mentre non potrebbero mai servirsene coloro che questo titolo non hanno nè hanno la possibilità di conseguirlo. Verremmo quindi a creare una discriminazione fra coloro che hanno avuto la possibilità di conseguire il titolo e coloro che non possono più conse-

guirlo. Ma ciò che è più grave è che questo titolo ha un valore agli effetti del punteggio nei concorsi, specialmente nei concorsi ospedalieri. Infatti in base alla legge n. 132 si prevede che soltanto coloro che hanno avuto la possibilità di conseguire questo titolo (e tutti sappiamo in che modo l'hanno conseguito) possono ottenere tre punti in più.

Allora, stante il valore della legge 30 novembre 1970 con la quale sono stati aboliti gli esami di libera docenza, abbiamo il dovere di approvare una norma di legge che preveda anche l'abolizione di ogni privilegio connesso al possesso di questo titolo. È troppo semplicistico dire che il titolo in questione ha il valore consentito dalla legge; dobbiamo dire che non ha nessun valore. Per raggiungere questo fine abbiamo presentato, con l'emendamento 78.4, una diversa formulazione dell'articolo con cui affermiamo che la libera docenza non costituisce titolo preferenziale per esami e concorsi. Inoltre l'emendamento dice: « Sono abrogate le disposizioni di legge che comunque prevedono un particolare punteggio per il titolo di libera docenza ». A questo riguardo vorrei far rilevare che il Ministro della pubblica istruzione — che mi dispiace non sia ora presente — in sede di discussione della legge 30 novembre 1970 dette assicurazione precisa che in sede di riforma universitaria avrebbe dato parere favorevole all'abolizione del valore del titolo agli effetti appunto dei concorsi.

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 78.2, dei senatori De Leoni e Arcudi, è decaduto.

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Circa l'emendamento 78.4 presentato dai colleghi Pinto, Iannelli e Codignola debbo far notare che si cade in una contraddizione tra tutta quella che è stata la lotta svoltasi qui finora sulla libera docenza e ciò che poi si vuol

fare per quanto riguarda il riconoscimento della libera docenza ai fini dei vantaggi che la libera docenza stessa può dare. Il collega Pinto ha centrato bene il problema. Egli ha fatto sue tutte quelle brutte cose che si sono dette e si dicono sulla libera docenza, quantunque sappiamo quanto si sia esagerato e che in sostanza sono fatti limitati ad alcuni e pochi settori della medicina. Qui dentro è stato detto infinite volte che si tratta di una vergogna, di gente che scientificamente non aveva fatto niente, che aveva almanaccato un certo numero di lavoretti più o meno scopiazzati. Tutto questo è stato detto ed è stato consacrato nei verbali di questa Assemblea, come vi sono consacrate le innumeri difese che ho fatto di questo istituto. Cosicché si è creata l'atmosfera che di libera docenza non se ne dovesse parlare più. Ma contemporaneamente si continuavano a bandire concorsi per le libere docenze. E così mentre qui sono state fatte tante critiche alla libera docenza e si è deciso di abolirla, proprio in questi giorni si continuano a fare esami di libera docenza per migliaia di candidati.

Ora, se si trattasse di dare una croce di cavaliere non mi occuperei minimamente della questione, ma qui si tratta di dare una quantità di agevolazioni ai liberi docenti, a coloro cioè che sono riusciti a conseguire il titolo quasi sempre senza alcun merito, come qui è stato detto. E proprio in questi ultimi due o tre anni, in cui già si diceva che di libera docenza non si dovesse parlare più, si sono fatte sessioni suppletive sfornando migliaia di nuovi docenti. Non so se domani o fra qualche giorno discuteremo l'articolo 62 che tratta dei concorsi speciali, cioè dedicati a coloro che dovranno essere i futuri docenti unici delle università italiane. Ora, mentre per tutti gli altri titoli si danno due, tre punti, mezzo punto, distillando addirittura lo 0,75 di punteggio, alla libera docenza su 12 punti se ne danno 5. Ma che cosa significa questo? Significa creare una piccola casta privilegiata a danno di tutti coloro che stanno lavorando nei laboratori, che ritengono che per prendere una libera docenza seria non sia sufficiente stare tre anni in un istituto ma ne occorranò almeno dieci, che

stanno studiando, che hanno fatto pubblicazioni ed altro e che si vedranno per tutta la vita sbarrata la strada da questi cinque punti. Questo per quanto riguarda le università, ma negli ospedali la situazione sarà ancora più grave. Infatti, vi sono certi ospedali di provincia — sembra strano che sia proprio io che ho difeso, da solo e così strenuamente, la libera docenza a dire questo, ma per onestà certe cose bisogna dirle — nei quali ancora oggi, se uno non ha il titolo di « professore » non viene accettato di buon grado. Ora bisogna chiarire bene che in tali condizioni questo titolo deve avere un valore solo accademico, ma non deve essere anche un titolo preferenziale da 5 punti su 12 per entrare come docente unico: tutto questo importerà una diversa valutazione nel nuovo reclutamento che si sta facendo per i docenti unici. Altrimenti molti entrerebbero soltanto perchè hanno preso in tempo utile questa famigerata e vituperata libera docenza, qui tanto denigrata fino a decretarne l'abolizione.

Queste sono le ragioni per le quali noi aderiamo all'emendamento Pinto, Iannelli e Codignola.

**S P I G A R O L I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**S P I G A R O L I .** A nome del Gruppo della Democrazia cristiana desidero esprimere un netto dissenso nei confronti dell'emendamento presentato dai colleghi Pinto, Iannelli e Codignola. Questo emendamento comporta una grave lesione di quelli che si possono considerare i diritti quesiti. Coloro che hanno conseguito il titolo di libero docente o si accingono a conseguirlo hanno affrontato sacrifici e spese, hanno svolto un lavoro estremamente impegnativo. Quanto si va dicendo, stoltamente generalizzando, indubbiamente non risponde alla verità. Abbiamo, sì, delle libere docenze acquisite con scarsa fatica, ma non rappresentano la generalità dei casi. Se abbiamo ritenuto opportuno giungere all'abolizione di questo titolo è perchè esso, strada facendo, aveva abbandonato l'alveo naturale nel-

l'ambito del quale doveva collocarsi: soprattutto per certe discipline era diventato prevalentemente uno strumento per l'acquisizione di migliori posizioni di carattere professionale. Questo però è avvenuto solo per certe discipline, mentre nella maggior parte dei casi, soprattutto non trattandosi di discipline riguardanti la facoltà di medicina, possiamo dire che nel complesso si è mantenuta una notevole serietà nella concessione di questi titoli.

Di conseguenza non è giusto che chi ha acquisito questo titolo veda improvvisamente vanificarsi il valore dello stesso, come non è giusto che i diritti quesiti vengano annullati ad un certo momento in virtù di una legge che non tiene conto di quanto è avvenuto nel passato e cancella con effetto retroattivo determinati benefici legittimamente conseguiti.

Questo va contro la prassi ed i precetti costituzionali; forse ci troviamo di fronte ad un caso pressochè unico di un titolo di studio di cui è stato completamente annullato il valore. Possiamo infatti trovare nel passato numerosi casi di titoli che sono stati aboliti ma il cui valore è stato conservato. Come possiamo quindi giustificare un comportamento di questo genere? Citerò ad esempio la validità della laurea abilitante. Si tratta di un titolo che si era potuto conseguire negli anni 1924 e 1925, quindi in uno spazio di tempo brevissimo. Quel titolo fu abolito e al suo posto è stata istituita l'abilitazione all'insegnamento secondo i criteri e la prassi che tutti conosciamo; però la laurea abilitante ha sempre conservato il valore di abilitazione e migliaia di docenti della scuola secondaria sono diventati di ruolo proprio in virtù di quella laurea, essendo prima entrati nel ruolo speciale transitorio e successivamente nel ruolo ordinario.

Non è giusto che noi usiamo due pesi e due misure per situazioni che possiamo considerare analoghe. Quindi ritengo che approvando questo emendamento commetteremo una grossa ingiustizia che dobbiamo senz'altro evitare.

In via subordinata penso che si possa approvare l'emendamento presentato dai se-

gnatori Papa, Romano, Piovano ed altri tendente a sopprimere l'articolo 78.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

\* **B E R T O L A , relatore.** Vorrei, se è possibile, sdrammatizzare la questione onde esaminarla con la maggiore serenità possibile. Il relatore, avendo di fronte un emendamento firmato da illustri esponenti della maggioranza, si trova in questa condizione: vi è un testo, quello della Commissione, il quale recita: « Coloro i quali siano in possesso dell'abilitazione alla libera docenza, i cui esami sono stati aboliti con legge 30 novembre 1970, n. 924, si avvalgono di tale titolo per i fini consentiti dalla legge », e inoltre vi è l'emendamento 78.3 soppressivo dell'articolo presentato dai senatori Papa, Romano ed altri e vi è l'emendamento 78.4 con il quale si intende sostituire l'articolo con un altro costituito da due commi. Nel primo si nega che la libera docenza per coloro che l'hanno conseguita sia titolo preferenziale in esami e concorsi e con il secondo comma si aggiunge che vengono abrogate le disposizioni di legge che prevedono un titolo preferenziale alla libera docenza. Ebbene, a questo riguardo, il relatore non può che esprimere un parere personale in quanto per esprimere il parere della Commissione dovrebbe radunarla dal momento che la maggioranza si è divisa su questo specifico punto.

Ora, vorrei far notare ai presentatori dell'emendamento 78.4, senatori Pinto, Iannelli e Codignola, che in un articolo della Commissione che è stato accantonato — lungo articolo — abbiamo stabilito di fare un concorso speciale e in questo concorso speciale per titoli di studio e titoli di carriera a proposito della libera docenza abbiamo stabilito punteggi particolari: tale articolo è uscito con una formulazione stabilita dalla Commissione. In questo momento, invece, neghiamo ciò che la Commissione ha stabilito poco tempo fa dopo una lunga meditazione. Questa è la prima considerazione che desi-

dero esprimere. La seconda considerazione è la seguente: possiamo noi con le leggi fare molto, ma onestamente possiamo dare valore retroattivo alle leggi? Se uno ha conseguito il titolo di libera docenza, possiamo dire che non ce l'avrà più?

P I N T O . Non diciamo questo, diciamo che non ha valore il titolo di libera docenza.

B E R T O L A , *relatore*. Senatore Pinto, chiedo serenità di giudizio su questo argomento.

## Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

(Segue B E R T O L A , *relatore*). Il giorno in cui, per ipotesi, modificando l'organizzazione delle scuole medie superiori — vi è un dibattito in corso — non faremo più dei ragionieri, ebbene, tutti coloro che hanno il titolo di ragioniere non potranno più usarlo? È abolito il titolo di ragioniere?

P I N T O . Non vogliamo abolire il titolo; semplicemente non vogliamo dargli un valore nei confronti di coloro che non possono conseguirlo. Non è giusto, infatti, che chi ha il titolo se lo porti dietro per tutta la vita; così facendo creeremmo dei privilegiati per legge.

B E R T O L A , *relatore*. Senatore Pinto, le domando di ascoltarmi.

È uno strano modo di fare giustizia, questo: siccome abbiamo detto che non si fanno più gli esami per la libera docenza, allora questo titolo non deve avere più alcun valore anche per coloro che già hanno il titolo! Questo è un modo molto strano — mi si lasci dire — di ragionare.

Signor Presidente, se posso esprimere il mio parere personale, preferisco la soppressione dell'articolo: accetto la proposta dei colleghi comunisti (emendamento 78.3), punto e basta. Non potrei accettare altro; e valga questo giudizio di un relatore che è costretto qui a rappresentare un po' più di se stesso, se non molto di più.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, anch'io sono

tentato di affermare — credo non infondatamente — come il relatore che forse la soluzione migliore è quella di accogliere lo emendamento comunista che sopprime senza altro l'articolo; tuttavia, per non sfuggire al discorso di merito, che è certo estremamente delicato, debbo dire che capisco la preoccupazione ed i motivi di equità che sottostanno all'emendamento Codignola-Pinto-Iannelli. Di questo problema si discusse anche in occasione dell'abolizione della libera docenza e per la verità si affermò che poi, in sede di riforma universitaria, si sarebbe cercato di fare una certa equiparazione, di realizzare un sistema equo. D'altra parte non si possono negare le ragioni concrete e realistiche che sono state illustrate dal senatore Spigaroli e dal relatore.

Siamo pertanto di fronte ad un contrasto di esigenze, una di principio ed un'altra che nasce dalla valutazione di una realtà che non può nemmeno essere ignorata e che rende estremamente difficile trovare un punto di conciliazione.

Per questa decisione dovrei rimettermi all'Assemblea. Mi rimetto dunque all'Assemblea, salvo che l'Assemblea non voglia accogliere la soppressione dell'articolo, che sarebbe un modo per risolvere il problema.

C O D I G N O L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* C O D I G N O L A . Purtroppo la proposta comunista, cui si è ora richiamato il Ministro, non risolve il problema perchè, se evita di rafforzare in qualche modo l'at-

tuale titolo di libera docenza, pure lo lascia *in vitro*.

Ora io vorrei far presente ai colleghi che hanno espresso delle perplessità, sicuramente fondate, che esse si basano, a nostro giudizio, su un sostanziale equivoco. Mi pare che il collega Pinto abbia già chiarito che storicamente e istituzionalmente la libera docenza era un esame diretto a consentire l'insegnamento libero nelle università. Noi abbiamo soppresso questo esame con una norma già approvata, il che non vuol dire — e io non sarei neanche favorevole ad affermarlo — che il possessore della libera docenza non possa svolgere dei corsi liberi presso una università.

Non è questa la questione; e se si vuole trasformare la questione in questo modo si fa in realtà qualcosa che non serve a chiarire la questione stessa. Nessuno di noi chiede che chi è in possesso della libera docenza non possa esercitare la funzione per la quale la libera docenza gli è stata data, cioè quella di svolgere un corso libero in una università, pur sapendo che in avvenire non si potranno conseguire libere docenze.

Ma l'emendamento presentato dal collega Pinto, con la collaborazione di Iannelli e mia, dice tutt'altra cosa: vuole evitare in modo radicale che ci si avvalga in futuro per finalità professionali di un titolo che professionale non è. Questo è il punto, onorevoli colleghi. Ci troviamo di fronte ad una struttura che era in origine puramente accademica e che per strada è diventata uno strumento di preferenza professionale, il che costituisce, nel momento in cui quel titolo viene abolito, una gravissima condizione di privilegio a favore di coloro che ce l'hanno. È ovvio infatti che nei concorsi ospedalieri, non per un anno o due ma per molti anni, accadrà che tutti coloro i quali disporranno di questo titolo, che nessuno è più in grado di conseguire oggi, avranno una preferenza garantita nel riconoscimento di posizioni professionali come quelle ospedaliere, mentre evidentemente altri non potranno averla.

Da parte del collega Spigaroli si è parlato di una *summa iniuria* che noi commetteremo; ebbene, io dico che la *summa iniuria* consisterebbe nel mantenere questa situazio-

ne che bisogna assolutamente eliminare; mi rammarico anzi che non lo abbiamo fatto nel momento in cui abbiamo soppresso la libera docenza.

Se la preoccupazione dei colleghi di parte democristiana è di tipo scientifico, come è stato detto dal senatore Bertola, direi che non abbiamo niente in contrario. Allora però dobbiamo stabilire ben chiara una distinzione. Perciò proporrei ai colleghi Pinto e Iannelli, se sono d'accordo, di modificare il primo comma del nostro emendamento nel modo seguente: « La libera docenza ... non costituisce titolo preferenziale per esami e concorsi con finalità professionali ».

Resta inteso che con ciò la libera docenza continua a valere nell'ambito dell'università; ma neanche qui varrà più ai fini concorsuali, proprio perchè ci ripromettiamo di proporre una soluzione, anche nelle norme transitorie, che non tenga conto della precedenza di questo titolo.

Se questa mia proposta verrà accolta dai colleghi, sarà bene inserirla anche nel secondo comma dell'emendamento che così dovrebbe recitare: « Sono abrogate le disposizioni di legge che comunque prevedono un particolare punteggio ai medesimi fini per il titolo di libera docenza ». Ci si potrebbe anche limitare a parlare di concorsi ospedalieri, però non è vero che la libera docenza serve ai fini professionali solo nell'ambito dei concorsi ospedalieri, serve in molti concorsi professionali. Credo quindi che si debba usare una formula più radicale, che lasci però impregiudicata la possibilità, per coloro che hanno la libera docenza, di valersene al fine originario, che è quello del libero insegnamento nell'università.

**P R E S I D E N T E .** È alquanto dubbio se sia ammissibile il sub-emendamento proposto dal senatore Codignola in sede di dichiarazione di voto.

**C O D I G N O L A .** Potrei farlo appoggiare da più firme.

**P R E S I D E N T E .** Siamo in sede di dichiarazione di voto, senatore Codignola; è un po' difficile.

Vorrei però chiedere al senatore Pinto, primo firmatario dell'emendamento 78.4, se è d'accordo sulla proposta avanzata dal senatore Codignola.

**P I N T O** . Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo pienamente con la proposta del senatore Codignola perchè in effetti il fine che volevo raggiungere era proprio questo: evitare che la libera docenza, istituita e conseguita solo per lo scopo dell'insegnamento, venga strumentalizzata — come è stato fatto — a scopi professionali.

I colleghi — mi rivolgo specialmente al Gruppo della Democrazia cristiana che si è espresso in maniera contraria — non si rendono conto di quale prepotenza costituisca il titolo della libera docenza nei concorsi ospedalieri: l'individuo che si presenta al concorso ospedaliero con la libera docenza ha diritto, per legge, a tre punti in più di un altro cittadino, di un altro medico, il quale non potrà mai più conseguire questo titolo. E questo fatto, secondo me, è anticostituzionale.

**I A N N E L L I** . Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E** . Ne ha facoltà.

**I A N N E L L I** . Signor Presidente, onorevoli colleghi, come firmatario dell'emendamento 78.4, accetto il sub-emendamento proposto dal senatore Codignola proprio per spirito di pacificazione e per venire incontro alle eventuali esigenze del Gruppo della Democrazia cristiana che per bocca del senatore Spigaroli si è espresso in modo estremamente drastico e rigoroso contro lo emendamento da noi proposto. Tuttavia se la libera docenza deve valere nell'ambito dell'università...

**P R E S I D E N T E** . Non entri nel merito, senatore Iannelli. Dica, per cortesia, se accetta la formulazione proposta dal senatore Codignola.

**I A N N E L L I** . Ma debbo motivare la mia accettazione, oppure debbo esprimere il mio assenso o il mio dissenso senza nes-

suna motivazione? Io le dico, signor Presidente, che come il senatore Pinto ha motivato il suo parere, così voglio motivare il mio assenso alla proposta Codignola. E le dirò questo, signor Presidente...

**P R E S I D E N T E** . Lei entra nel merito e dilunga la discussione.

**I A N N E L L I** . Ma bisogna necessariamente entrare nel merito, signor Presidente. Ad ogni modo do il mio assenso al sub-emendamento del senatore Codignola proprio perchè vogliamo evitare che la libera docenza venga strumentalizzata a determinati fini che non sono assolutamente quelli rispetto ai quali era stata originariamente concepita.

**S P I G A R O L I** . Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E** . Per dichiarazione di voto?

**S P I G A R O L I** . Signor Presidente, anzitutto circa il consenso o meno alla presentazione dell'emendamento debbo fare qualche osservazione: in sede di dichiarazione di voto si può presentare un emendamento?

**P R E S I D E N T E** . Io ho chiesto ai presentatori se concordavano o meno sull'opportunità di inserire nell'emendamento le modifiche proposte dal senatore Codignola.

**S P I G A R O L I** . Noi riteniamo improporzionabili tali modifiche. (*Interruzione del senatore Sotgiu*).

**C A R R A R O** . Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E** . Per esprimere l'accoglimento o meno del suggerimento del senatore Codignola?

**C A R R A R O** . Per dichiarazione di voto anche sul sub-emendamento presentato dal senatore Codignola.

P R E S I D E N T E . A nome del suo Gruppo?

C A R R A R O . A nome del mio Gruppo.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare.

C A R R A R O . Il sub-emendamento presentato dal senatore Codignola non è soddisfacente per la sua genericità e ciò in quanto non si comprende quali concorsi possano essere immaginati che non abbiano un contenuto professionale. Dire pertanto che la libera docenza non può costituire titolo preferenziale per concorsi che abbiano per oggetto il conseguimento di un fine professionale significa fare un'aggiunta del tutto inutile. In termini generali e come dichiarazione di voto sull'emendamento proposto dai senatori Pinto, Iannelli e Codignola, vorrei osservare che se esiste una obiettiva opportunità di modificare il peso che in determinati concorsi o in modo particolare in un concorso, quello ospedaliero, viene dato alla libera docenza, peso che deve essere senz'altro eliminato o ridotto, il problema deve essere posto sul piano legislativo in ordine ai concorsi ospedalieri, ma non si può affermare un principio di ordine generale per il fatto che si determina in un settore un certo inconveniente. Ecco perchè correttezza legislativa vuole che non in questa sede, ma nelle sedi in cui si possano verificare degli inconvenienti, si provveda legislativamente a ridurre o a eliminare il punteggio dato alla libera docenza. Perchè di questo si tratta e non di altro.

Z U C C A L À . Ma esiste l'articolo 3 della Costituzione secondo cui non si può discriminare tra due cittadini...

C A R R A R O . Lei, senatore Zuccalà, che è un giurista sa bene che non si può discriminare fra cittadini che si trovino in posizioni uguali. Noi possiamo dire che la libera docenza non vale ai fini di un determinato concorso perchè tutti i cittadini che partecipano a quel concorso si trovano nella medesima situazione...

Z U C C A L À . Se non posso più raggiungere la libera docenza, per legge sono discriminato; l'altro ha uno *status* che per legge poteva raggiungere, io questo *status* non l'ho più.

C A R R A R O . Ma la libera docenza non è uno *status*...

Z U C C A L À . È una condizione personale.

C A R R A R O . La libera docenza è un titolo che si consegue mediante un certo *curriculum* di studi, con lo svolgimento di una certa quantità di studi. Quando con la modifica della scuola secondaria...

A L B A R E L L O . È una dichiarazione di voto o è un trattato? Le dichiarazioni di voto debbono avere certi limiti!

P R E S I D E N T E . Il senatore Carraro ha un quarto d'ora di tempo.

C A R R A R O . Senatore Albarello, a prescindere dal fatto che non è ancora trascorso il tempo a mia disposizione per la dichiarazione di voto, se vengo interrotto credo sia cortesia rispondere a coloro che mi interrompono.

Volevo dire che il problema sollevato dal senatore Zuccalà non sussiste. Forse che il giorno in cui saranno unificate le scuole secondarie e non si conseguirà più il titolo di ragioniere, coloro che hanno acquisito questo titolo non potranno più chiamarsi ragionieri? E allora lo stesso discorso vale anche per la libera docenza. (*Commenti dalla sinistra, dal centro-sinistra e dall'estrema sinistra*).

A L B A R E L L O . Chiamarsi libero docente è una cosa, avvalersi del relativo titolo è un'altra.

C H I A R I E L L O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

**CHIARIELLO**. Signor Presidente, ero convinto che la dizione originaria dell'emendamento 78.4 fosse perfetta. Però, poichè è stato presentato un sub-emendamento da parte del senatore Codignola che può raccogliere, se non la generalità, la grande maggioranza dei consensi, dichiaro a nome del mio Gruppo che accettiamo il sub-emendamento stesso.

**BERTOLA**, *relatore*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BERTOLA**, *relatore*. Parlo come relatore. Riconosco lo sforzo dei senatori Codignola, Iannelli e Pinto. Ho l'impressione che, per quanto riguarda la sostanza dell'emendamento, forse siamo vicini.

La preoccupazione espressa dal senatore Pinto concerne il punteggio che alla libera docenza viene concesso per i concorsi ospedalieri. Nessuno contesta l'uso del titolo di libera docenza ai fini dei concorsi universitari.

Posto questo, mi domando: la proposta del senatore Codignola viene incontro a tutto ciò? E se modificassimo un po' questa proposta, non raggiungeremmo meglio il fine comune senza creare particolari tensioni?

**ROMANO**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ROMANO**. Annuncio che ritiriamo l'emendamento 78.3 e che il Gruppo comunista farà confluire i suoi voti sull'emendamento 78.4 del senatore Pinto, modificato come è stato suggerito dagli stessi presentatori.

**PRESIDENTE**. Metto allora ai voti l'emendamento 78.4, presentato dal senatore Pinto e da altri senatori, con le modifiche proposte dal senatore Codignola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova.

**È approvato.**

Da parte del senatore Germanò e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

**DI VITTORIO BERTI BALDINA**, *Segretario*:

*Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:*

Art. ...

« I liberi docenti che abbiano conseguito la relativa abilitazione da almeno 20 anni e che abbiano ricoperto un incarico di insegnamento ufficiale o di assistente presso le università, per almeno 5 anni, hanno diritto a pensione al compimento del sessantesimo anno di età a meno che fruiscano di altro trattamento di quiescenza.

Gli anni dell'assistentato sono cumulabili con quelli dell'insegnamento per incarico anche se le due funzioni si sono svolte contemporaneamente ».

78.0.1 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

**CHIARIELLO**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**CHIARIELLO**. L'emendamento 78.0.1 si illustra da sè per cui basta leggerlo per comprendere quello che con esso intendiamo raggiungere. Chiediamo che i liberi docenti che abbiano conseguito l'abilitazione da almeno 20 anni o che abbiano insegnato almeno 5 anni abbiano diritto, al sessantesimo anno di età, al trattamento di quiescenza.

**PRESIDENTE**. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERTOLA, *relatore*. Il relatore non può accettare questo emendamento poiché comporta un aggravio di spesa.

MISASSI, *Ministro della pubblica istruzione*. Su questo emendamento ho molte perplessità, comunque il parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Chiarillo, insiste per la votazione dell'emendamento 78.0.1?

CHIARILLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 78.0.1, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Passiamo ora all'articolo 79. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, *Segretario*:

**Art. 79.**

*(Lauree e diplomi conferiti nella prima applicazione della legge)*

Nella prima applicazione della presente legge restano in vigore, ai sensi e ai fini di quanto disposto dall'articolo 15, i tipi di laurea e di diploma previsti dall'ordinamento in atto alla data di detta applicazione, e indicati dalla tabella B allegata alla legge stessa.

Ai fini predetti, continuano del pari ad applicarsi le norme in atto alla data di entrata in vigore della legge medesima in relazione ai settori di studio e di insegnamento, al numero minimo degli insegnamenti da seguire e agli anni di corso necessari per il conseguimento dei predetti titoli.

Entro diciotto mesi dalla data di cui al precedente comma il Ministro della pubblica istruzione determinerà, con proprio decreto emanato su conforme parere della Commis-

sione di cui all'articolo 97, i tipi di laurea o di diploma da sopprimere o da modificare, nonché le eventuali variazioni da introdurre nelle norme richiamate nel precedente comma.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, *Segretario*:

*Al primo comma, alla fine, sopprimere le parole: « e indicati dalla tabella B allegata alla legge stessa ». Conseguentemente sopprimere la tabella B allegata alla legge.*

79.3

IL GOVERNO

*Al secondo comma, sopprimere le parole: « ai settori di studio e di insegnamento ».*

79.4

IL GOVERNO

*Al terzo comma, sostituire le parole da: « della Commissione... » fino alla fine del comma, con le seguenti: « del Consiglio nazionale universitario:*

a) la soppressione dei tipi di laurea o di diploma che risultino non più necessari, in particolare in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 5;

b) la fusione dei tipi di laurea o di diploma quando ciò, anche in relazione alla soppressione delle facoltà, appaia opportuno;

c) i settori di insegnamento e di ricerca che costituiscono la caratterizzazione di ogni tipo di laurea o di diploma, nonché, per ognuno dei tipi stessi, le eventuali variazioni delle norme richiamate nel secondo comma ».

79.5

IL GOVERNO

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Ogni norma riguardante i tipi di laurea potrà essere stabilita, modificata ed abrogata solo per legge, fintanto che sarà rico-

nosciuto valore ufficiale ai titoli rilasciati dall'università ».

79.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

*Al terzo comma, sostituire le parole:* « Entro 18 mesi dalla data di cui al precedente comma il Ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto emanato su conforme parere della commissione di cui all'articolo 97 » *con le altre:* « Con legge saranno determinate ».

79.2 PAPA, ANTONICELLI, PELLICANÒ, ROMANO, CINCIARI RODANO Maria Lisa, ROSSI, SOTGIU, PIOVANO, FARNETI Ariella

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, gli emendamenti presentati modificano l'articolo 79 del testo della Commissione in quanto, sopprimendo la tabella B allegata a questa legge nella quale vi è il lungo elenco delle lauree, si propone di modificare le norme dell'articolo 79 consentendo che restino in vita i tipi di laurea e di diploma previsti dall'ordinamento all'atto dell'applicazione della presente legge senza specificazioni ed elenchi.

Consequentemente, al secondo comma, si propone di eliminare le parole: « ai settori di studio e di insegnamento ». Infatti si delega — e qui è la ragione dell'emendamento al terzo comma — al decreto del ministro di precisare la soppressione dei tipi di laurea e di diploma che risultino non più necessari, la fusione di essi, anche in relazione alla soppressione delle facoltà, e appunto i settori di insegnamento e di ricerca che caratterizzano ogni tipo di laurea o di diploma, nonchè le eventuali variazioni di norme relative. È quindi un sistema leggermen-

te diverso e più semplice che proponiamo per l'articolo 79.

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con il terzo comma dell'articolo 79, nel testo proposto dalla Commissione e confermato dal Governo, si propone che entro 18 mesi dalla data di cui al precedente comma il ministro della pubblica istruzione determini con proprio decreto, emanato su parere conforme della Commissione di cui all'articolo 97, i tipi di laurea o di diploma da sopprimere o da modificare, nonchè eventuali variazioni da introdurre nelle norme richiamate nel precedente comma.

Sembra a noi innegabile che il riconoscimento del valore legale dei titoli di studio debba essere accompagnato da una disciplina di legge precisa, uniforme ed anche rigida. Il valore legale infatti ha senso se importa certezza effettiva del diritto. Questa certezza, a nostro avviso, verrebbe a mancare se venisse approvato il terzo comma nel testo della Commissione. Per questo proponiamo di sostituire questo comma con il seguente: « Ogni norma riguardante i tipi di laurea potrà essere stabilita, modificata ed abrogata solo per legge, fintanto che sarà riconosciuto valore ufficiale ai titoli rilasciati dall'università ». Grazie.

P A P A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A . Onorevole Presidente, con il nostro emendamento 79.2 proponiamo che i tipi di laurea o di diploma da sopprimere o da modificare, non siano definiti da un decreto del Ministro della pubblica istruzione ma siano determinati con legge. Pertanto il nostro emendamento tende a sostituire la prima parte del terzo comma con le parole: « Con legge saranno determinate », eccetera.

S O T G I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . Mi sembra che due questioni valga la pena porre in riferimento agli emendamenti presentati dal Governo. La prima questione si riferisce all'emendamento 79.3 il quale propone di sopprimere la tabella *B* allegata alla presente legge. In sostanza si prevede che una nuova tabella dovrà essere fatta tra 18 mesi, almeno così mi sembra di capire, dato che il terzo comma dell'articolo 79 dice che entro 18 mesi dalla data di cui al precedente comma il ministro della pubblica istruzione determinerà con proprio decreto i tipi di laurea o di diploma da sopprimere o da modificare, eccetera. A questo proposito anzi noi abbiamo presentato un emendamento per proporre che la definizione delle nuove lauree sia fatta per legge. Però a questo punto pensiamo che ci sia una contraddizione tra l'emendamento del Governo e quanto è stato già approvato dal Senato.

Nell'articolo 15 infatti, se non vado errato, abbiamo approvato un testo il quale dice: « I tipi di laurea e di diploma, i settori di ricerca e di insegnamento che ne costituiscono la caratterizzazione, il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari per il conseguimento dei relativi titoli, sono stabiliti per legge ». Qui invece si propone una cosa diversa e cioè: « Entro 18 mesi dalla data di cui al precedente comma il Ministro della pubblica istruzione determinerà, con proprio decreto emanato su conforme parere del Consiglio nazionale universitario... »; si sopprimeranno cioè i tipi di laurea e di diploma che risultino non più necessari, si fonderanno i tipi di laurea o di diploma e si indicheranno i settori di insegnamento e di ricerca che costituiscono la caratterizzazione di ogni tipo di laurea o di diploma. Ebbene, o non comprendo bene il valore dell'articolo 15, oppure questo articolo per definire la tipologia delle lauree indica come strumento la legge e non il decreto; proprio in conformità a questa indicazione, il collega Papa aveva illustrato l'emendamento che propo-

neva che tutte le modifiche alla tabella *B* avvenissero per legge.

P R E S I D E N T E . Avverto che il senatore Iannelli, insieme ai senatori Vignola, Zuccalà, Castellaccio, Catellani, Banfi, Carraro e Codignola, ha presentato il seguente emendamento 79.6 tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma: « Entro il termine e con le modalità di cui al precedente comma il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della difesa, determinerà i settori di studio e di insegnamento ai quali si riferiscono i corsi di studio svolti unitariamente presso l'Accademia militare e le scuole di applicazione dell'Esercito, presso l'Accademia navale, presso l'Accademia aeronautica e le scuole di volo di cui al successivo articolo 84, nonchè il numero minimo di insegnamenti da seguire per il conseguimento dei relativi titoli ».

Ora, debbo far presente al senatore Iannelli che, così come formulato, l'emendamento non è ammissibile in quanto non è nè una modificazione di un emendamento in discussione, nè un articolo aggiuntivo. Pertanto lo pregherei di trasformare il suo emendamento in articolo aggiuntivo (e quindi lo esamineremo a parte) oppure dovrei dichiarare l'inammissibilità dell'emendamento stesso.

I A N N E L L I . La ringrazio, signor Presidente, e dichiaro, d'accordo con gli altri colleghi presentatori, di trasformare l'emendamento 79.6 in articolo aggiuntivo da inserire dopo l'articolo 79.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . La questione che bisogna chiarire è la seguente. Ci troviamo di fronte, evidentemente, ad una contraddizione sostanziale tra una norma già approvata ed una norma che viene ora proposta. Infatti ora non si parla neppure di decreto delegato, ma di decreto del mini-

stro, cioè di un atto amministrativo; mentre nell'articolo 15 le modificazioni e le istituzioni di nuove lauree e di diplomi sono fissate per legge. Pertanto si può, eventualmente, al più sostenere che la legge delegata è una legge, ma non si può sostenere che il decreto del ministro sia una legge. A mio parere, quindi, il terzo comma è improponibile sia nel testo della Commissione, dal momento che si è approvato l'articolo 15, sia nel testo presentato dal Governo. Infatti non vi può essere un atto amministrativo dopo che è stata approvata la norma dell'articolo 15. Pertanto faccio richiamo al Presidente perchè non possiamo approvare una norma che sia in contrasto con una norma già approvata; bisogna dare al testo dell'articolo 79 una forma che sia conseguente alla sostanza ed alla forma dell'articolo 15 che è stato approvato.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, le obiezioni sollevate dal senatore Fortunati si risolvono, secondo me, rapidamente qualora si sostituiscano, nel terzo comma dell'articolo 79, le parole: « Il Ministro della pubblica istruzione determinerà, con proprio decreto emanato su conforme parere » con le parole: « Il Governo è delegato a determinare con proprio decreto avente forza di legge emanato su conforme parere ». (*Interruzione del senatore Sotgiu*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 79.3, proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova.

**E approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 79.4, proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Senatore Dinaro, insiste per la votazione dell'emendamento 79.1?

D I N A R O . Lo ritiriamo in quanto il suo contenuto è stato sostanzialmente accolto dal Governo nel suo emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Papa, insiste per la votazione dell'emendamento 79.2?

P A P A . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 79.2, presentato dal senatore Papa e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Passiamo all'emendamento 79.5 proposto dal Governo.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, mi pare che il Governo proponga che l'articolo 13-*bis*, già approvato, diventi terzo comma di questo articolo. In questo caso peraltro l'emendamento si riferirebbe al quarto comma, in quanto il terzo comma sarebbe sostituito dall'articolo 13-*bis*, già approvato.

C O D I G N O L A . Questo rientra nel coordinamento.

P R E S I D E N T E . La questione andrà rivista in sede di coordinamento, senatore Fortunati.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Effettivamente, nella prima stesura degli emendamenti, c'era questo pro-

blema, però mi era parso di poter non illustrare questo punto ritenendo che fosse meglio demandarlo al coordinamento.

**PRESIDENTE.** Passiamo allora alla votazione dell'emendamento 79.5, che dopo le modifiche proposte dall'onorevole Ministro, risulta così formulato:

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

« Entro diciotto mesi dalla data di cui al precedente comma, il Governo è delegato a determinare con proprio decreto avente forza di legge, emanato su conforme parere del Consiglio nazionale universitario:

a) la soppressione dei tipi di laurea o di diploma che risultino non più necessari, in particolare in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 5;

b) la fusione dei tipi di laurea o di diploma quando ciò, anche in relazione alla soppressione delle facoltà, appaia opportuno;

c) i settori di insegnamento e di ricerca che costituiscono la caratterizzazione di ogni tipo di laurea o di diploma, nonché, per ognuno dei tipi stessi, le eventuali variazioni delle norme richiamate nel secondo comma ».

**CODIGNOLA.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **CODIGNOLA.** Ho ascoltato le obiezioni di parte comunista, ma non mi pare che esse siano valide. Qui non si mette in discussione quanto già si è stabilito, vale a dire che l'istituzione di corsi di laurea o di diploma è fatta per legge. Qui non si dà nessuna delega al ministro per istituire corsi di laurea o di diploma, ma si dà delega al ministro per riordinare una situazione che indubbiamente non può essere mantenuta com'è, perchè è fondata su una organizzazione per facoltà, che viene meno nel momento in cui la legge entra in vigore.

Chi guarda la tabella B, annessa a questo disegno di legge, si accorge immediatamente dell'assurdità di riprodurre in legge questa tabella. Ci sono ripetizioni con identiche parole: ad esempio « laurea in lingue e letterature straniere » è ripetuto due volte, perchè nasce da diverse facoltà, l'istituto di Napoli ovvero il Magistero. È chiaro che non ha alcun significato portare queste distinzioni nella legge di riforma, ed è evidente che ci vuole qualche norma che unifichi o sopprima ciò che va unificato o soppresso in seguito alla entrata in funzione dei dipartimenti.

Quindi debbo rilevare che l'osservazione di parte comunista sarebbe certo valida e sottoscritta da noi se con questo emendamento si tendesse ad annullare una norma che abbiamo già votato, relativa all'istituzione di lauree o di diplomi. Ma per quanto riguarda la riorganizzazione di lauree o di diplomi, nel senso (del resto già chiarito dalla Commissione) della soppressione o della fusione di lauree e di diplomi che non hanno più possibilità di esistere o che appaiono duplicati rispetto all'attuale ordinamento, mi pare che questa osservazione non sia valida.

Vorrei poi richiamare l'attenzione sul fatto che se noi mantenessimo (ed è chiaro che, occorrendo una legge, ci vorrebbe anche molto tempo) l'attuale casistica di lauree e di diplomi, senza consentire un intervento che elimini i duplicati o i dopplioni, temo fortemente che con ciò rischieremmo anche di mantenere in piedi alcuni tipi di facoltà che vengono *ope legis* soppressi da questo disegno di legge. Prendiamo il caso caratteristico di alcune lauree rilasciate dalla facoltà di magistero. Vengono rilasciate dalla facoltà di magistero oggi, ma il giorno in cui intervenga l'organizzazione dipartimentale, è chiaro che quelle lauree, in quanto del magistero, non hanno più senso; esse continueranno ad esistere, ma saranno unificate ad altre lauree che attualmente vengono espresse da altre facoltà. Se non provvediamo attraverso una norma rapida ed agile e dobbiamo aspettare la legge, in realtà manteniamo la fonte da cui nascono le di-

verse lauree e i diversi diplomi e questo è estremamente pericoloso.

Vorrei pregare il senatore Sotgiu di considerare la serietà di queste obiezioni, tenendo conto del fatto che il Governo si è limitato a ripetere quello che ha detto la Commissione in modo più preciso e più analitico e che sarebbe una grave responsabilità quella di consentire che si mantenessero delle lauree e dei diplomi che corrispondono ad istituzioni universitarie che stanno per essere soppresse.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 79.5, proposto dal Governo, nel nuovo testo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 79 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

Passiamo agli articoli aggiuntivi proposti dopo l'articolo 79. Se ne dia lettura.

**D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A ,** Segretario:

*Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:*

Art. ....

« Gli osservatori astronomici e vesuviano, istituiti con legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive modificazioni, saranno soppresi. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, verrà regolato il passaggio alle sedi delle Università statali territorialmente competenti di tutte le dotazioni scientifiche e patrimoniali di detti Istituti, nonchè di tutto il personale anche contrattista. All'entrata in vigore della presente legge gli astronomi e vulcanologi il cui ruolo è previsto dalla citata legge n. 1145 sono equiparati a tutti gli effetti agli assistenti universitari ordinari ».

79.0.1

FALCUCCI Franca

*Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:*

Art. ...

« Gli osservatori astronomici e vulcanologici istituiti con legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive modifiche, sono soppresi. Le relative dotazioni scientifiche e patrimoniali, unitamente al personale, passano alle sedi delle università statali territorialmente competenti e si inseriscono nella organizzazione di ricerca scientifica del dipartimento a cui partecipa l'insegnamento di astronomia o rispettivamente di fisica terrestre.

All'entrata in vigore della presente legge gli astronomi e vulcanologi, il cui ruolo è previsto dalla citata legge n. 1145 e da quella dell'8 febbraio 1963, n. 377, sono equiparati a tutti gli effetti agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ».

79.0.2 ANTONICELLI, ANDERLINI, ROMANO,  
PAPA, SOTGIU, RENDA, PIOVANO,  
PERNA

*Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:*

Art. ...

« Gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono trasferiti, previo parere del Ministero dell'agricoltura, ai dipartimenti delle discipline afferenti le scienze agrarie dell'università territorialmente competente ».

79.0.3 SOTGIU, PELLICANÒ, RENDA, ROMANO,  
ANTONICELLI, GIANQUINTO,  
PIOVANO ed altri

*Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:*

Art. ...

« Entro il termine e con le modalità di cui al precedente articolo il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della difesa, determinerà i settori di studio e di insegnamento ai quali si riferiscono i corsi di studio svolti unitariamente presso

l'Accademia militare e le scuole di applicazione dell'esercito, presso l'Accademia navale, presso l'Accademia aeronautica e le scuole di volo di cui al successivo articolo 84, nonchè il numero minimo di insegnamenti da seguire per il conseguimento dei relativi titoli ».

79.0.5 IANNELLI, VIGNOLA, ZUCCALÀ, CASTELLACCIO, CATELIANI, BANFI, CARRARO, CODIGNOLA

ANTONICELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONICELLI. Quanto proposto con l'articolo aggiuntivo 79.0.2 è chiaro di per sè: è una soluzione razionale. Già questi osservatori astronomici sono collegati alle università per la direzione scientifica e quindi il loro assorbimento nell'università mi pare una legittima richiesta che tra l'altro risolverebbe anche i problemi economici e di riassetto di carriera. Quindi, come è stato fatto per il personale degli altri istituti autonomi di ricerca, anche per queste categorie è chiesta l'equiparazione a tutti gli effetti agli assistenti universitari ordinari.

SOTGIU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU. Signor Presidente, l'illustrazione fatta dal senatore Antonicelli per quanto si riferisce agli osservatori astronomici e vulcanologici vale anche per gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria. C'è una differenza di una certa importanza: gli osservatori astronomici e vulcanologici dipendono attualmente dal Ministero della pubblica istruzione, mentre gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria dipendono dal Ministero dell'agricoltura. Però c'è una necessità oggettiva, scientifica sia per gli uni che per gli altri di essere collegati all'università. Non si capisce infatti come un dipartimento di scienze agrarie possa

non avere alle sue dipendenze, come suo strumento di ricerca, gli istituti di sperimentazione agraria.

Siccome però, come dicevo, mentre gli osservatori astronomici e vulcanologici dipendono dal Ministero della pubblica istruzione, gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria dipendono invece dal Ministero dell'agricoltura, per evitare un conflitto di competenze nell'articolo aggiuntivo 79.0.3 ci siamo permessi di suggerire questa formulazione: « Gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono trasferiti, previo parere del Ministero dell'agricoltura, ai dipartimenti delle discipline afferenti... ». Questa è l'unica modificazione. Però ritengo che oggettivamente esista una necessità di porre termine ad uno stato di cose che danneggia la ricerca in un settore così importante come è il settore dell'agricoltura.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Volevo solo far presente che all'articolo 84 i senatori Iannelli, Castellaccio, Vignola ed altri hanno presentato un emendamento che suona così: « Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Ministri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto tra loro, emaneranno disposizioni per l'utilizzazione, ai fini universitari, degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria ». Quindi mi pare materia perfettamente identica — anche se la soluzione è diversa — a quella dell'articolo aggiuntivo che ha ora illustrato il senatore Sotgiu. Pertanto, se la cosa è possibile, direi di discutere anche l'emendamento 84.4 dei senatori Iannelli ed altri in questa sede, anche perchè si tratta, sul piano della soluzione, di un tipo di soluzione identico a quello che lo stesso senatore Iannelli propone per un problema diverso, quale quello delle accademie militari, con l'articolo aggiuntivo. Quindi è forse meglio trattarlo in questa sede.

I A N N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

I A N N E L L I . Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta dell'onorevole Ministro di discutere in questa sede anche l'emendamento aggiuntivo 84.4 da me presentato insieme ad altri colleghi.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento 84.4 del senatore Iannelli e di altri senatori, che diviene emendamento 79.0.4.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , Segretario:

*Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:*

Art. ...

« Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, i Ministri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto tra loro, emaneranno disposizioni per l'utilizzazione, ai fini universitari, degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria ».

79.0.4 IANNELLI, CASTELLACCIO, VIGNOLA  
già 84.4 ed altri

I A N N E L L I . La *ratio* del mio emendamento 79.0.5 è che le accademie militari, che hanno certamente la funzione di istituti universitari, debbono essere organizzate così come sono organizzate le università. Per cui mi sembra opportuno che il ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro della difesa possa determinare, nel termine più breve possibile e con le modalità che si riferiscono al precedente articolo, i settori di studio e di insegnamento ai quali si riferiscono i corsi di studio svolti unitariamente presso le accademie militari.

Ritengo che l'emendamento si illustri da sé, che abbia una sua funzionalità e che si inquadri armoniosamente nel contesto della riforma universitaria.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , *relatore*. Con l'emendamento 79.0.2 che è uguale, salvo alcune modifiche puramente formali, all'emendamento 79.0.1 — evidentemente i due emendamenti hanno la stessa fonte — si chiede la soppressione degli osservatori astronomici e vulcanologici. Si dice poi che « le dotazioni scientifiche e patrimoniali, unitamente al personale, passano alle sedi delle università statali territorialmente competenti (la formula « territorialmente competenti » riguarda il fatto che, non essendo le università statali degli enti locali, queste non hanno delle giurisdizioni territoriali e sarà perciò il Ministro a stabilire le università a cui affidare i vari osservatori astronomici) e si inseriscono nell'organizzazione di ricerca scientifica del dipartimento a cui partecipa l'insegnamento di astronomia o rispettivamente di fisica terrestre. (Se l'università statale, territorialmente competente, non ha quel determinato dipartimento, gli osservatori saranno inseriti in altri dipartimenti). All'entrata in vigore della presente legge gli astronomi e vulcanologi, il cui ruolo è previsto dalla citata legge..., sono equiparati a tutti gli effetti agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ».

Il relatore si muove con molta incertezza in questa materia e si rimette al Ministro perchè il Ministro è competente a fare dichiarazioni in questo campo.

Per quanto riguarda l'emendamento 79.0.3, a parte la sua collocazione, il relatore preferisce l'emendamento 84.4, presentato dal senatore Iannelli e da altri senatori poichè mi sembra necessario l'accordo tra il Ministero dell'agricoltura e quello della pubblica istruzione, e occorre tempo per risolvere il problema. Questo argomento meriterebbe un lungo discorso.

Il relatore accetta poi l'emendamento 79.0.5.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Sono favorevole agli emendamenti 79.0.2, 79.0.5 e 84.4. Anch'io come il relatore preferisco la formula del concerto tra i due Ministeri per regolare la materia a quella prevista nell'emendamento 79.0.3 circa gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui all'emendamento del senatore Sotgiu.

Per chiarezza, scusandomi col senatore Germanò, devo ricordare che sulla stessa materia c'è un emendamento 84.0.1 del senatore Germanò che più dettagliatamente ed articolatamente affronta lo stesso argomento. Comunque, anche rispetto alla tesi del senatore Germanò, che come soluzione è più simile a quella dell'emendamento Sotgiu perchè prevede senz'altro la soppressione e il trasferimento, debbo opporre le considerazioni che ho fatto ora e devo esprimere la mia preferenza per una formula che preveda il concerto tra i due Ministeri secondo l'emendamento presentato dal senatore Iannelli.

G E R M A N Ò . Per chiarimento vorrei dire che l'emendamento successivo al mio, l'84.0.2 del senatore Franca Falcucci, è identico al mio.

P R E S I D E N T E . Dal momento che ne stiamo parlando, si dia lettura dei due articoli aggiuntivi, presentati rispettivamente dal senatore Germanò e da altri senatori e dal senatore Franca Falcucci, da inserire dopo l'articolo 84.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

*Dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

Art. ...

« Gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, già di grado pari agli istituti scientifici universitari sono soppressi e le relative dotazioni scientifiche e patrimoniali, unitamente al

personale, sono trasferiti nei Dipartimenti delle discipline afferenti le Scienze agrarie dell'Università territorialmente competente.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario, verrà emanato il regolamento per il passaggio degli istituti di cui al comma precedente nei Dipartimenti delle singole Università.

Al personale dei soppressi istituti di cui al comma primo si applicano tutte le disposizioni della presente legge ».

84.0.1 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

*Dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

Art. ...

« Gli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, già di grado pari agli Istituti scientifici universitari sono soppressi e le relative dotazioni scientifiche e patrimoniali, unitamente al personale, sono trasferiti nei Dipartimenti delle discipline afferenti le scienze agrarie dell'università territorialmente competente.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 97, verrà emanato il regolamento per il passaggio degli Istituti di cui al comma precedente nei dipartimenti delle singole università.

Al personale dei soppressi Istituti di cui al comma primo si applicano tutte le disposizioni della presente legge ».

84.0.2 FALCUCCI Franca

G E R M A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E R M A N Ò . Poichè l'emendamento 84.4 dei senatori Iannelli, Castellaccio, Vignola ed altri riguarda la sostanza dell'emendamento 84.0.1 da noi presentato, ri-

tiriamo questo nostro emendamento dichiarando di votare a favore dell'emendamento 84. 4.

Dichiaro inoltre che voteremo a favore anche dell'altro emendamento Iannelli, il 79. 0. 5, accettato dal relatore e dal Ministro.

C O D I G N O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . A proposito dell'emendamento 79. 0. 2, vorrei pregare di modificare, alla terza riga, l'espressione « sono soppressi », poichè credo che nessuno dei proponenti voglia sopprimere gli osservatori astronomici. Credo pertanto che si dovrebbe dire che gli osservatori astronomici fanno parte dell'ordinamento universitario. Altrimenti sembra che li si voglia sopprimere: almeno quello vulcanologico penso che i proponenti vorranno in questo momento mantenerlo!

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Credo che lo spirito della proposta sia stato nel senso non di sopprimere l'osservatorio, ma di inquadrarlo nell'università. Forse però per una maggiore chiarezza sarebbe meglio dire, come propone il senatore Codignola, che fanno parte dell'università. Pertanto invece di « sono soppressi », si dovrebbe dire: « fanno parte ».

P R E S I D E N T E . Senatore Antonicelli, lei è d'accordo con la modifica proposta?

A N T O N I C E L L I . Sì, signor Presidente. Quindi il primo periodo dell'emendamento 79. 0. 2 deve recitare così: « Gli osservatori astronomici e vulcanologici, istituiti con legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive modifiche, fanno parte dell'ordinamento universitario ».

Il resto rimane invariato.

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R I E L L O . Signor Presidente, a proposito dell'emendamento 79. 0. 2 l'osservazione fatta dal senatore Codignola è giusta, però vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi e dell'onorevole Ministro sulla seconda parte, là dove si dice che: « All'entrata in vigore della presente legge gli astronomi e vulcanologi sono equiparati, a tutti gli effetti, agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ». A me sembra che in questo modo si riservi un trattamento ingiusto a queste persone poichè in pratica delle personalità come ad esempio il direttore dell'osservatorio dell'Etna o del Vesuvio vengono immesse in un ruolo, che ci affanniamo a dichiarare chiuso: vengono cioè inquadrati fra gli assistenti. Pertanto, pur non essendo contrario alla sostanza dell'articolo, penso si debba riservare un trattamento diverso a persone che da venti anni dirigono gli osservatori astronomici, evitando che improvvisamente vengano equiparate agli assistenti ordinari in quel ruolo ad esaurimento.

F A L C U C C I F R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* F A L C U C C I F R A N C A . Dichiaro innanzitutto di aderire all'emendamento 79. 0. 2. Vorrei chiarire al senatore Chiariello che per legge i direttori degli osservatori astronomici sono professori di ruolo dell'università in cui ha sede l'osservatorio stesso e che quindi non è possibile immaginare la situazione prospettata dal senatore Chiariello. La norma riguarda l'altro personale che è equiparato agli universitari e non il direttore che per legge, ripeto, è il titolare della cattedra di astronomia dell'università del luogo in cui si trova l'osservatorio. Pertanto a mio avviso l'osservazione non ha fondamento.

S O T G I U . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S O T G I U . Vorrei far osservare ancora al senatore Chiariello che, mentre il direttore è il professore di ruolo della cattedra di astronomia, il vicedirettore inizia la carriera dal coefficiente 309, che non so oggi a quale parametro corrisponda. Quindi il pericolo che viene prospettato praticamente non esiste.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Su quanto ha affermato il senatore Falcucci vorrei dire che nel testo delle norme transitorie che ho già presentato prevediamo esplicitamente l'immissione *ope legis* di tutti i professori ordinari e straordinari attuali, dei ternati e degli aggregati, dei direttori di ruolo degli osservatori astronomici e vulcanologici. Pertanto questo problema sarà chiarito in quella sede abbastanza ampiamente. È evidente, allora, che questo personale, cui ci si riferisce ora, è di un livello paragonabile a quello di assistente e quindi viene inquadrato nel ruolo degli assistenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 79.0.2, presentato dal senatore Antonicelli e da altri senatori, nella nuova formulazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Senatore Sotgiu, insiste per la votazione dell'emendamento 79.0.3?

S O T G I U . Insisto per la votazione; però vorrei avere un chiarimento sull'emendamento 84.4 che sarà votato allorchè verrà respinto il nostro. Prevedo, infatti, che il nostro articolo aggiuntivo verrà respinto in quanto il Ministro ha già dichiarato di essere contrario. Vorrei sapere se la formu-

lazione « emaneranno disposizioni per l'utilizzazione ai fini universitari » corrisponde, nel concetto, alla formulazione del primo periodo dell'emendamento che è stato testè votato secondo cui gli osservatori astronomici e vulcanologici fanno parte dell'università. Quando il senatore Iannelli afferma che verranno emanate disposizioni per l'utilizzazione ai fini universitari degli istituti di ricerca, intende con questo dire che, dopo l'accordo tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'agricoltura, questi istituti entreranno a far parte dell'università? Se è questo il concetto che vuole esprimere, perchè non l'esprime in un modo più chiaro così da consentire a noi, eventualmente, di ritirare il nostro emendamento?

I A N N E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

I A N N E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dubbio che è sorto al senatore Sotgiu è legittimo; tuttavia voglio chiarire che non è possibile in questa sede, trattandosi di una legge universitaria e senza che ci sia l'assenso dell'altro Ministero, sottrarre alla competenza ed al controllo di un altro Ministero, quello cioè dell'agricoltura e foreste, alcuni istituti di sperimentazione che attualmente sono degli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Infatti con la legge in esame sottrarremo questi istituti di sperimentazione agraria agli organici del Ministero dell'agricoltura; allora ci siamo posti il problema: come poter utilizzare la struttura di questi organismi ai fini universitari? Poichè non possiamo entrare nel dettaglio e poichè questi problemi sono complessi, abbiamo pensato di proporre la formula secondo cui entro un anno dall'entrata in vigore della legge il ministro della pubblica istruzione, prendendo contatti opportuni e adeguati con il ministro dell'agricoltura, possa emanare di concerto con quel ministro disposizioni ai fini dell'utilizzazione per scopi universitari. Per quanto riguarda il fatto che poi questi istituti ed il loro personale —

infatti dietro a questi istituti ed a questi organismi vi è il personale — possano essere attratti nell'ambito dell'università ed essere così sottratti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, bisognerà vedere come, cioè con quali modalità, con quali tempi possa avvenire tutto ciò; ma non possiamo in questa sede, *tout court*, affermare che questo personale sia immediatamente inserito nell'ambito dell'università perchè non sapremo davvero quali prospettive si possano profilare nel caso che questo emendamento, così come è stato formulato dal senatore Sotgiu, venga approvato. Perciò insisto nel proporre il mio emendamento, che ritengo sia obiettivamente abbastanza adeguato.

**PRESIDENTE.** Senatore Sotgiu, insiste per la votazione dell'emendamento 79.0.3?

**SOTGIU.** Manteniamo il nostro emendamento, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 79.0.3, presentato dal senatore Sotgiu e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 79.0.4, già 84.4, presentato dal senatore Iannelli e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà ora alla controprova.

**È approvato.**

In seguito a tale approvazione è precluso l'emendamento 84.0.2, presentato dal senatore Franca Falcucci.

Metto ai voti l'emendamento 79.0.5, presentato dal senatore Iannelli e da altri senatori, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 80. Se ne dia lettura.

**DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:**

Art. 80.

(*Soppressione di distinzione fra materie di studio*)

La distinzione fra materie fondamentali e materie complementari è soppressa.

**PRESIDENTE.** Poichè non è stato presentato alcun emendamento, passiamo alla votazione dell'articolo 80.

**CHIARIELLO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CHIARIELLO.** A me sembra che questa sia una materia molto delicata. Ci accingiamo a sopprimere la distinzione fra materie fondamentali e materie complementari.

**CODIGNOLA.** È già soppressa, c'è già un'altra legge.

**CHIARIELLO.** È stata già soppressa? Noi leggiamo questo articolo in cui si parla della soppressione e constatiamo che si dice che non ci sarà più alcuna distinzione tra materia fondamentale e materia secondaria.

Bisogna stare molto attenti perchè le materie fondamentali sono le grosse materie, quelle che poi costituiscono la base della formazione culturale del futuro medico, del futuro ingegnere e così via. Le materie complementari molte volte sono più facili e costituiscono per gli studenti un allettamento nella prospettiva di un buon punto o di altro.

In queste cose bisogna stare molto attenti, perchè dobbiamo distinguere la fase legislativa del provvedimento dalla realtà della vita. Noi sappiamo che, ad esempio, nel campo della medicina ci sono delle materie di cui non si può fare assolutamente a meno per poter diventare medico, mentre di alcu-

ne materie complementari si potrebbe fare a meno.

Già stiamo vedendo alcune cose con i programmi di studio che ogni studente è più o meno libero di fare per proprio conto. Così si trascurano le grosse materie fondamentali e si preferiscono invece tutte le materie piccole, materie secondarie, scegliendo i professori più che le materie stesse.

Ora, ripeto, richiamo la vostra attenzione su questo fatto: vogliamo dire che gli insegnamenti sono tutti uguali, mentre in realtà non sono tutti uguali. Alcune materie sono assolutamente fondamentali per la cultura dell'individuo, mentre altre sono complementari a questa cultura. Tutte sono materie utili, ma c'è una gradualità; per questa ragione sono molto perplesso su questo articolo.

**CODIGNOLA**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

\* **CODIGNOLA**. Vorrei dire al senatore Chiariello che questo articolo in realtà non fa che rendere esplicito ciò che il Parlamento ha già deciso allorchè approvò la legge n. 910, con la quale si liberalizzarono i piani di studio e di conseguenza si stabilì il principio che non esistono materie fondamentali o complementari, ma esiste solo una unità formativa per realizzare una determinata laurea che può essere volta per volta diversa nelle sue componenti, a seconda del giudizio dello studente e dei docenti.

Il mantenimento della distinzione fra materie obbligatorie fondamentali e materie complementari ci ricaccerebbe indietro di molto tempo rispetto allo sviluppo degli studi. Oggi non credo che vi sia più nessuno che affermi l'esistenza di materie di per se stesse fondamentali e di altre complementari; le materie possono essere fondamentali o complementari all'interno di un piano di studi, cioè per la formazione finalizzata ad un certo scopo.

Mi pare quindi che non ci sia alcun dubbio sul fatto che questa norma sia giusta così come è stata presentata dalla Commissione e che debba essere votata.

**PRESIDENTE**. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 80. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

#### **Approvazione di procedura urgentissima per il disegno di legge n. 1568**

**TESAURO**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**TESAURO**. Signor Presidente, a nome della prima Commissione chiedo l'adozione della procedura urgentissima per la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati: « Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità a consigliere regionale » (1568), d'iniziativa dei deputati Galloni e Granelli.

**PRESIDENTE**. Non essendovi osservazioni, metto ai voti la richiesta avanzata dal senatore Tesauro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvata.**

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, anzichè alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari